

00.000

Risanamento della Cassa pensioni FFS. Rapporto per la procedura di consultazione

2 luglio 2008

Compendio

Il 1° gennaio 1999 la Confederazione ha finanziato nella misura del 100 per cento la copertura del disavanzo della Cassa pensioni delle FFS (CP FFS). Dal 2001 la CP FFS si trova in situazione di copertura insufficiente. A fine 2007 il grado di copertura era del 92.4 per cento. La situazione è resa ancor più difficile dal fatto che con il 52 per cento circa (a fine 2007) la CP FFS presenta un effettivo superiore alla media di beneficiari di rendite di vecchiaia (media svizzera: 21 %). Con riferimento al capitale di previdenza tale effettivo raggiunge addirittura il 63 per cento. Quanto maggiore è l'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia di una cassa pensioni, tanto più ne è difficile il risanamento in caso di copertura insufficiente, perché i beneficiari di rendite di vecchiaia possono essere chiamati a contribuire al risanamento soltanto a condizioni molto restrittive.

La lacuna di finanziamento è dovuta prevalentemente al ricavo insufficiente degli investimenti a causa dell'evoluzione insoddisfacente sui mercati finanziari internazionali durante gli anni 2001 e 2002. D'altra parte, sino a fine 2006 sono state erogate prestazioni non finanziate, ad esempio nel contesto dei pensionamenti anticipati volontari. La CP FFS fa peraltro valere che nel 1999, al momento della fissazione del disavanzo in occasione della sua creazione, due elementi non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione: il pensionamento delle donne della generazione di entrata e il cambiamento delle basi attuariali.

A mente del suo ruolo eminente nei trasporti pubblici e della sua responsabilità come proprietaria della FFS, la Confederazione è particolarmente interessata alla conservazione della sostanza e delle prospettive di sviluppo dell'impresa FFS. Si pone pertanto la questione di un ulteriore sostegno della Confederazione al risanamento della CP FFS.

Un primo passo è stato compiuto il 1° gennaio 2007 con il risanamento dell'effettivo di assicurati attivi, mediante risorse delle FFS, per un importo pari a 1,5 miliardi. Nell'ambito di un secondo passo occorre ora trovare una soluzione anche per l'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità. In merito il Consiglio federale propone quattro varianti in discussione. Tre di queste varianti prevedono una ricapitalizzazione delle FFS da parte della Confederazione. Sulla scorta dei dati in cifre a fine 2007 l'onere di risanamento della Confederazione nel caso della variante massima di finanziamento proposta dalle FFS ammonta a circa 1,9 fino a un massimo di 3,2 miliardi, nel caso del «Concetto di risanamento ridotto delle FFS» a 1,7 miliardi e nel caso del «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione» a 0,7 miliardi. La Confederazione non parteciperebbe invece alla quarta variante. Il Consiglio federale ha espresso la propria preferenza per il «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». Con questa soluzione la Confederazione finanzia il capitale di copertura mancante dei beneficiari di rendite di vecchiaia conseguente alla riduzione del tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3,5 per cento (335 mio.) nonché i costi per il cambiamento delle basi attuariali (292 mio.) e le donne della generazione d'entrata (35 mio.). Detta variante costerebbe alla Confederazione 662 milioni. Con questo importo si raggiunge un grado di copertura della CP FFS del 97 per cento (in base alle cifre di fine 2007). Il Consiglio federale stabilirà il modo ulteriore di procedere ad avvenuta valutazione della procedura di consultazione. Il Governo ha d'altronde anche rinun-

ciato fin d'ora a elaborare a livello di tecnica legislativa le tre varianti con partecipazione della Confederazione.

Anche la Cassa pensioni ASCOOP si trova in una situazione difficile, analoga a quella della CP FFS. Al suo interno sono riunite circa 155 imprese, principalmente attive nei settori dei trasporti e del turismo. Il grado di copertura a fine 2007 era dell'80,4 per cento. I postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363), del medesimo tenore, invitano il Consiglio federale a esaminare con quali misure paragonabili a quelle applicate alle FFS la Confederazione potrebbe sostenere il risanamento della Cassa pensioni ASCOOP. Il rapporto allegato alla presente procedura di consultazione serve all'adempimento di entrambi i postulati.

Indice

Compendio	2
1 Situazione della Cassa pensioni delle FFS	6
1.1 Imprese affiliate	6
1.2 Creazione della CP FFS	6
1.3 Situazione finanziaria attuale	9
1.4 Cause della copertura insufficiente (1999–2006)	10
1.4.1 Prestazioni non finanziate	11
1.4.2 Perdite in ambito di pensionamento di donne della generazione di entrata; cambiamento delle basi attuariali	12
1.4.3 Investimenti / Rimunerazione dei capitali di copertura	13
1.5 Misure di risanamento della CP FFS e delle FFS	16
2 Varianti di soluzione	23
2.1 Variante 1: Concetto di risanamento delle FFS	27
2.2 Variante 2: Concetto di risanamento ridotto delle FFS	28
2.3 Variante 3: Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione	29
2.4 Variante 4: Risanamento senza aiuti della Confederazione	29
2.4.1 Misure che devono essere prese dalle FFS, rispettivamente dalla CP FFS	31
2.4.2 Sono ipotizzabili maggiori prestazioni di risanamento da parte dell'impresa FFS?	32
2.5 Sintesi delle varianti proposte	33
2.6 Il punto di vista delle FFS	33
2.7 La CP FFS nel confronto del ramo settoriale	34
3 Altre possibili soluzioni esaminate	36
3.1 Cassa dei pensionati	36
3.2 Procedura di copertura parziale	37
3.3 Partecipazione dei beneficiari di rendite delle FFS alle misure di risanamento	37
4 Ripercussioni	39
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale per la Confederazione	39
4.2 Freno alle spese	40
4.3 Ripercussioni per i Cantoni	40
4.4 Ripercussioni per l'economia	41
5 Rapporto con il programma di legislatura 2007–2011	41
6 Aspetti giuridici	41
6.1 Costituzionalità e legalità	41
6.2 Rapporto con la LPP	41

Allegati

- 1 Panoramica delle casse pensioni PUBBLICA, CP FFS, CP Posta, comPlan, Previdenza RUAG, Skycare: creazione e situazione attuale
- 2 Obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS negli anni 2007–2010
- 3 Studio comparativo di mercato FFS / PUBBLICA, piani previdenziali esistenti nel confronto tra rami settoriali, marzo 2008; sintesi
- 4 Prestazioni della Confederazione alle FFS

Rapporto di consultazione

1 Situazione della Cassa pensioni delle FFS

1.1 Imprese affiliate

La Cassa pensioni della FFS (CP FFS) è un'istituzione di previdenza iscritta nel registro della previdenza professionale sotto la forma giuridica di fondazione di diritto privato. A fine 2007 erano assicurati presso la CP FFS 26 353 attivi e 29 636 beneficiari di rendite. L'82,7 per cento circa dei beneficiari di rendite sono ex pensionati della Confederazione¹. Essi sono stati pensionati il 1° gennaio 1999, all'atto della creazione della FFS SA.

La CP FFS assicura i lavoratori di 15 datori di lavoro affiliati; oltre il 97 per cento è rappresentato dai datori di lavoro FFS SA e FFS Cargo SA. Gli altri datori di lavoro sono: Alp Transit Gotthard AG, Segretariato CIT, login Berufsbildung, CP FFS, Rail Away AG, Region Alps SA, SBB Historic, Securitrans AG, Terminal Combiné Chavornay SA, TILO SA nonché la Zentralbahn AG, che è però passata a un'altra cassa pensioni a contare dal 1° gennaio 2008.

1.2 Creazione della CP FFS

Nel contesto della ristrutturazione delle imprese della Confederazione sono state create, tra il 1999 e il 2003, diverse nuove casse pensioni: nel 1999 la Swisscom ha creato la propria cassa pensioni Complan e nel 2001 è stata fondata la Previdenza RUAG. Entrambe queste casse pensioni hanno lasciato i loro beneficiari di pensioni presso la cassa pensioni della Confederazione. Il 1° gennaio 2002, allorquando fu creata la cassa pensioni della Posta, tutti i suoi assicurati (ossia anche i beneficiari di rendite) sono stati trasferiti alla nuova opera di previdenza. Lo stesso si è verificato nel caso della Skycare, la cassa pensioni della Skyguide, istituita a metà 2002. La cassa pensioni della Confederazione ha proceduto nel giugno del 2003 alla migrazione in PUBBLICA dei suoi effettivi di assicurati, compresi i beneficiari di rendite della RUAG e di Swisscom.

Nel quadro della prima riforma delle ferrovie, il 1° gennaio 1999 le FFS sono state riorganizzate e convertite dal loro statuto di impresa della Confederazione in una società anonima di diritto pubblico. Il decreto federale del 20 marzo 1998 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere (Decreto sul rifinanziamento FFS; RS 742.30) autorizzava il Consiglio federale a convertire i mutui in capitale azionario affinché le FFS raggiungessero una quota adeguata di capitale proprio. Sulla base di questa disposizione il Consiglio federale ha adottato il 14 giugno 1999 il bilancio di apertura al 1° gennaio 1999 delle FFS, stabilendo in tal modo la quota di capitale proprio.

¹ Questi ex pensionati della Confederazione sono beneficiari di rendite pensionati prima che venissero rese autonome le ex aziende di Stato. Prima della fine del 2004 erano parificati ai beneficiari di rendite della Confederazione. Ciò si applica anche ai beneficiari di rendite transitorie pensionati negli anni 1999 e 2000, ossia dopo l'autonomizzazione, ma prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul personale federale.

Alla medesima epoca ha inizio la propria attività anche la fondazione di diritto privato CP FFS; la sua base legale è costituita dall'articolo 16 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31). L'ex Cassa pensioni e di soccorso del personale delle FFS (CPS FFS), il predecessore della cassa attuale, era una cassa pensioni di diritto pubblico, senza autonomia, con garanzia del disavanzo e delle prestazioni da parte della Confederazione.

Le casse pensioni menzionate qui sopra non sono state istituite all'epoca come casse chiuse, ragione per la quale la Confederazione ha dovuto garantirne il finanziamento al momento della loro creazione. Il grado di copertura delle singole casse era del 100 per cento al momento della loro rispettiva creazione. L'eliminazione delle lacune di copertura è costata oltre 30 miliardi alla Confederazione. L'allegato 1 fornisce indicazioni dettagliate su queste casse pensioni e sulle prestazioni fornite finora dalla Confederazione.

Nel quadro del rifinanziamento delle FFS, rispettivamente del finanziamento del disavanzo tecnico della CP FFS, la Confederazione ha fornito le seguenti prestazioni:

Mutui della CPS alle FFS

Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b del decreto del 20 marzo 1998 sul rifinanziamento (RU 1998 2845), la Confederazione ha assunto il pagamento degli interessi e il rimborso dei mutui pari a 5910 milioni di franchi che la Cassa pensioni e di soccorso ha accordato alle Ferrovie federali². La Confederazione si è procurata le risorse sul mercato dei capitali e le ha direttamente versate alla cassa pensioni.

Finanziamento della copertura insufficiente della CPS FFS a fine 1997

Secondo la volontà espressa dal Parlamento, dopo un termine transitorio di sei anni la CP FFS avrebbe dovuto rispettare il principio del bilancio in cassa chiusa (art. 16 cpv. 3 LFFS). Pertanto la lacuna di copertura esistente avrebbe dovuto essere colmata entro il novembre del 2004. L'articolo 16 capoverso 4 della legge sulle FFS e l'articolo 1 capoverso 1 lettera a del decreto sul rifinanziamento costituirono la base legale del finanziamento della copertura insufficiente della cassa pensioni esistente a fine 1997, pari a 5186 milioni³. La Confederazione si è procurata anche queste risorse sul mercato dei capitali. Essa ha trasferito questa somma di denaro alle FFS negli anni dal 1999 al 2001 e ha accordato loro un mutuo di importo corrispondente. Successivamente la Confederazione ha rinunciato al rimborso in rate annuali, l'ultima volta il 1° luglio 2004 (rinuncia definitiva).

² Il decreto di rifinanziamento del 20 marzo 1998 prevedeva un importo di 5560 milioni. Si è però constatato che le cifre indicate poggiavano sulla stato presumibile a fine 1997 e che esse dovevano essere adeguate alla situazione al momento del rifinanziamento. Con decreto del 14 dicembre 1998 il Consiglio federale ha stabilito gli importi esatti, la procedura e il ritmo della garanzia di finanziamento.

³ In maniera analoga al prestito concesso alle FFS per garantire il finanziamento della CPS FFS, il Consiglio federale ha stabilito il 14 dicembre 1998 gli importi esatti, la procedura e il ritmo della garanzia di finanziamento.

Finanziamento della copertura insufficiente della CPS FFS a fine 2008 (parziale)

Conformemente all'articolo 24 capoverso 2 lettera a LFFS la Confederazione ha inoltre trasferito alla CPS FFS 58 milioni per il finanziamento della copertura insufficiente esistente a fine 1998 (DCF del 14.6.1999). Tale versamento è stato motivato come segue.

Il 26 febbraio 1999 le FFS hanno chiuso i conti del 1998 con un deficit di 21 milioni, tenuto conto della copertura insufficiente di 60 milioni della cassa pensioni. Pochi giorni dopo le FFS sono state informate dalla loro cassa pensioni che la copertura insufficiente effettiva era di 118 milioni. In considerazione del fatto che i conti delle FFS erano appena stati chiusi, esisteva la possibilità sia di addebitare i 58 milioni supplementari al consuntivo del 1999, sia di trasferire questo importo alla Confederazione in vista del finanziamento. Poiché nel quadro della riforma delle ferrovie si era manifestata una forte volontà di sdebitamento delle FFS, il Consiglio federale ha in definitiva optato per la seconda soluzione.

Prestazione minima di uscita ai sensi dell'articolo 17 LFLP

Successivamente a questi finanziamenti del disavanzo tecnico si è constatato che – in quanto erano fondati su stime – gli accantonamenti ai fini della prestazione minima di uscita ai sensi dell'articolo 17 della legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42) non erano sufficienti. La Confederazione ha pertanto finanziato un aumento corrispondente della lacuna di copertura di 149,3 milioni (DCF del 27.6.2001).

Rinuncia al rimborso dei mutui a motivo di accantonamenti ai sensi di FER 16

Per il resoconto ai sensi di FER 16 erano necessari accantonamenti dell'ordine di 650 milioni nel bilancio di apertura al 1° gennaio 1999. Tali accantonamenti sono stati finanziati per il tramite della rinuncia della Confederazione al rimborso dei mutui alle FFS (DCF del 14.6.1999).

Nel quadro del risanamento delle FFS nell'ambito della riforma delle ferrovie non si è tenuto conto del fatto che le FFS dovevano versare ai loro vecchi beneficiari di rendite la medesima compensazione del rincaro erogata dalla Confederazione ai propri beneficiari di rendite. Si è invece partiti dal presupposto che la compensazione del rincaro sulle rendite dovesse essere esclusivamente orientata sui proventi di interesse degli investimenti propri delle casse pensioni. Gli accantonamenti FER hanno dovuto essere accresciuti a 657,2 milioni per finanziare questo diritto alla compensazione del rincaro sulle rendite. Anche questi accantonamenti sono stati resi possibili dalla rinuncia della Confederazione al rimborso di mutui a saggio di interesse variabile, rimborsabili condizionatamente (DCF del 27.6.2001).

Le prestazioni della Confederazione alle FFS, rispettivamente alla CP FFS, ammontano quindi complessivamente a circa 12,6 miliardi, 11,3 dei quali sono stati versati in contanti. La Confederazione ha rinunciato a crediti nei confronti delle FFS per un importo di circa 1,3 miliardi.

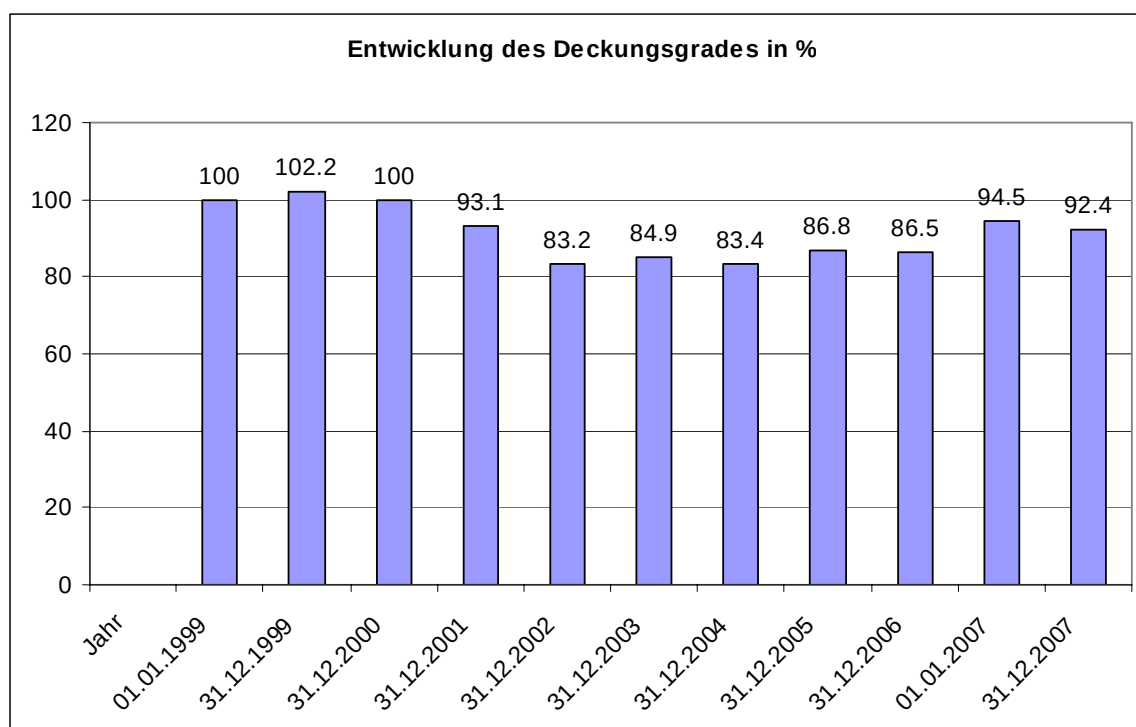
Tabella 1: Prestazioni della Confederazione alle FFS e alla CP FFS (in milioni)

	1999	2001	Total
Mutui della CPS alle FFS (art. 1 cpv. 1 lett. b del decreto sul rifinanziamento del 20.3.98)	5 910,00		5 910,00
Finanziamento della copertura insufficiente della CPS a fine 1997 (art. 16 cpv. 4 LFFS, art. 1 cpv. 1 lett. a del decreto sul rifinanziamento del 20.3.98)	5 186,00		5 186,00
Finanziamento della copertura insufficiente della CPS a fine 1998 (parziale) (art. 24 cpv. 2 lett. a LFFS, DCF del 14.6.1999)	58,00		58,00
Prestazione minima di uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP (art. 16 cpv. 4 LFFS, DCF del 27.6.2001)		149,30	149,30
Rinuncia al rimborso dei mutui a motivo di accantonamenti ai sensi di FER 16 (art. 1 cpv. 1 lett. d del decreto sul rifinanziamento del 20.3.1898; DCF dei 14.6.1999 e 27.6.2001)	650,00	657,20	1 307,20
Totale			12 610,50

1.3 Situazione finanziaria attuale

A fine 1999 la CP presentava un grado di copertura del 102,2 per cento per un interesse tecnico del quattro per cento e, a fine 2000, un grado di copertura del 100 per cento. Nel corso degli anni successivi il grado di copertura è diminuito a causa del continuo calo in borsa e ha raggiunto nel 2002, con l'83,2 per cento, il suo valore più basso. In seguito il grado di copertura ha registrato una leggera ripresa corrispondente all'evoluzione sui mercati finanziari, per raggiungere l'86,5 per cento a fine 2006. All'inizio del 2007 è stata attuata una parte del concetto di risanamento delle FFS (cfr. n. 1.5.), che ha fatto balzare il grado di copertura al 94,5 per cento. Nel corso del 2007 il grado di copertura della CP FFS è nuovamente ricaduto al 92,4 per cento a causa del ricavo insufficiente degli investimenti.

Grafico 1: Evoluzione del grado di copertura in percento



Nella valutazione di questo basso grado di copertura occorre tenere conto del fatto che con il circa 52 per cento (fine 2007) la CP FFS presenta un effettivo sensibilmente elevato di beneficiari di rendite. Nella media svizzera tale effettivo rappresenta il 21 per cento circa. Se commisurato al capitale di previdenza, l'effettivo di beneficiari di rendite della CP FFS raggiunge addirittura il 63 per cento (fine 2007). Quanto maggiore è l'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia di una cassa pensioni, tanto più ne è difficile il risanamento in caso di copertura insufficiente, perché i beneficiari di rendite di vecchiaia possono essere chiamati a contribuire al risanamento soltanto a condizioni molto restrittive.

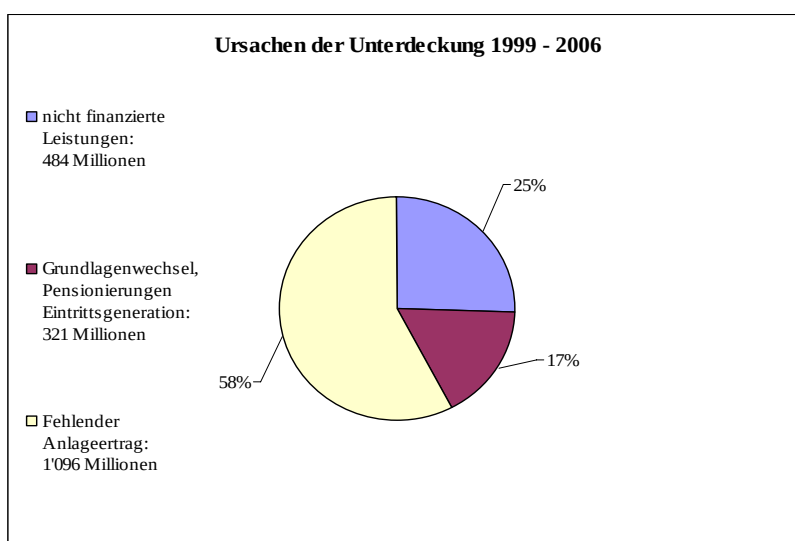
Il grado di copertura è calato al di sotto del 90 per cento a causa della persistenza della crisi borsistica nei primi mesi del 2008. La CP FFS non presenta un grado di copertura calcolato su base mensile.

1.4 Cause della copertura insufficiente (1999–2006)

Questa sezione presenta le cause della copertura insufficiente della CP FFS nel periodo compreso tra la sua creazione e immediatamente prima dell'attuazione del concetto di risanamento delle FFS e del risanamento, al 1° gennaio 2007, dell'effettivo di assicurati attivi che vi era abbinato. L'evoluzione ulteriore del grado di copertura e delle sue cause è illustrata alla fine del numero 1.5.

Le cause principali della copertura insufficiente di 1901 milioni a fine 2006 sono tre: anzitutto il ricavo degli investimenti non è bastato a fornire un interesse sui capitali di copertura. Secondariamente sono state erogate prestazioni che non erano finanziate. In terzo luogo la CP FFS fa valere che al momento della fissazione del disavanzo in occasione della sua creazione due elementi non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione (pensionamento delle donne della generazione di entrata e cambiamento delle basi attuariali).

Grafico 2: Cause della copertura insufficiente 1999–2006



1.4.1

Prestazioni non finanziate

All'atto della sua creazione nel 1999 la CP FFS contava 28 422 assicurati attivi; l'effettivo è calato a 26 868 fino al 2006. Le seguenti partenze hanno contribuito alla nascita di un diritto alla rendita, rispettivamente all'insorgere di costi non coperti della CP FFS nel periodo 1999–2006:

Tabella 2: Numero di pensionamenti e costi

	Numero di persone	Costi non coperti in milioni
Pensionamenti amministrativi	980	finanziamento integrale
Invalità professionale (a contare dal 2003)	310	finanziamento integrale
Pensionamenti per motivi di età	229	finanziamento integrale
Pensionamenti anticipati volontari	2 831	245
Pensioni di invalidità per incapacità al guadagno, compresa l'invalidità professionale sino a fine 2002	1 056	239
Donne della generazione di entrata («donne affiliate con garanzia dei diritti», Statuti 1988)	162	cfr. n. 1.4.2.
Totale	5 568	484

Come risulta dalla tabella 2, i pensionamenti amministrativi sono stati integralmente finanziati dal datore di lavoro FFS, ossia non hanno determinato alcuna perdita per la CP FFS. Lo stesso dicasi a contare dal 2003 delle rendite per invalidità professionale. Sono stati altresì finanziati integralmente i pensionamenti intervenuti nel quadro dell'età mirata di pensionamento di 63,5 anni (= pensionamenti per motivi di età).

Le prestazioni erogate nel quadro dei pensionamenti anticipati volontari (= prima del raggiungimento dei 63,5 anni) hanno invece provocato perdite di 245 milioni alla CP FFS. Queste sono dovute alle riduzioni troppo esigue delle aliquote di rendita. A fine 2006 l'età media di pensionamento in caso di pensionamento anticipato e ordinario si situa nettamente al di sotto di quella di 63,5 anni, che corrisponde alle ipotesi attuariali.

Si sono inoltre verificate perdite dell'ordine di 239 milioni perché i contributi per la copertura del risparmio vecchiaia e del rischio invalidità erano troppo bassi. I costi delle pensioni di invalidità per incapacità al guadagno e dell'invalidità professionale (quest'ultima soltanto sino a fine 2002, perché i costi sono successivamente assunti dal datore di lavoro FFS) non sono pertanto stati interamente coperti⁴.

⁴ Fino al 31 dicembre 2006 la CP FFS decideva unitamente al proprio medico di fiducia in merito alla presenza di un'invalidità per incapacità di guadagno. Per quanto riguarda l'assicurato questa decisione era solitamente uguale o più vantaggiosa di quella del servizio AI.

Oltre che per l'invalidità per incapacità di guadagno, il datore di lavoro può assicurare a titolo supplementare i propri lavoratori per l'invalidità professionale. A tale scopo esso conclude una convenzione con la cassa. È data invalidità professionale se la persona assicurata non può più esercitare la sua attività attuale e il datore di lavoro non può assegnarli alcuna altra attività ragionevole. La presenza dell'invalidità professionale è constatata dal

Per quanto concerne le prestazioni non finanziate, la CP FFS fa valere che all'inizio della sua attività ha ripreso senza modifiche materiali i regolamenti dell'organizzazione che l'ha preceduta – la CP FFS (Cassa pensioni e di soccorso del personale delle FFS) – che corrispondevano integralmente a quelli della Cassa federale di assicurazione (CFA). L'ordinamento dei funzionari è stato peraltro applicato alle FFS soltanto sino a fine 2000. Nel quadro della legge sul personale federale (LPers), entrata in vigore nel 2001 le FFS hanno d'altronde concluso un contratto collettivo di lavoro che avrebbe procurato loro un margine di manovra a livello di secondo pilastro.

Le FFS si richiamano d'altra parte agli obiettivi del Consiglio federale quale proprietario. Tali obiettivi prevedevano che entro la fine del 2006 le FFS avrebbero dovuto promuovere un piano previdenziale efficiente, moderno e flessibile che tutelasse le prestazioni acquisite⁵. La CP FFS ha nondimeno deciso a contare dal 1° gennaio 2003 una rettifica graduale delle prestazioni non finanziate (cfr. n. 1.5).

A titolo di confronto: fino all'entrata in vigore della legge su PUBBLICA (metà 2008) anche PUBBLICA ha subito perdite dell'ordine di 65 milioni all'anno consecutive ai pensionamenti anticipati volontari. PUBBLICA deve tuttavia sopportare essa stessa queste perdite. Come nel caso della CP FFS, dall'epoca della modifica, a metà 2003, delle disposizioni in ambito di invalidità professionale, a PUBBLICA non insorgono più costi non coperti, perché questi sono assunti dal datore di lavoro Confederazione.

Con il passaggio, il 1° gennaio 2007, dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, sono state eliminate tutte le fonti di perdite attuariali, di modo che la CP FFS non eroga più alcuna prestazione non finanziata.

1.4.2 Perdite in ambito di pensionamento di donne della generazione di entrata; cambiamento delle basi attuariali

La LFFS ha imposto alla Confederazione il finanziamento del disavanzo tecnico accumulato a fine 1997, rispettivamente a fine 1998. L'ultima rata è stata versata alle FFS nel 2001.

A parere della CP FFS, nell'ottica attuale si sarebbero dovuti prendere in considerazione due ulteriori elementi per la fissazione del disavanzo:

- le **donne della generazione di entrata** (cosiddette «donne affiliate con garanzia dei diritti»). Le donne della generazione di entrata sono le lavoratrici che erano membri della CPS il 31 dicembre 1987. Conformemente agli Statuti di allora, approvati dal Parlamento, queste donne potevano esigere la rendita massima di vecchiaia, compreso il supplemento fisso, già al compimento di 35 anni di contribuzione. Inoltre gli anni di assicurazione che avevano riscattato prima del 1° gennaio 1973 contavano come anni di contribuzione. Ciò significa che a seconda dell'età e dell'inizio dell'assicurazione es-

medico di fiducia su richiesta del datore di lavoro.

⁵ Conformemente agli obiettivi in materia di personale validi per gli anni 2007–2010, il Consiglio federale si aspetta che le FFS offrano piani di previdenza efficienti, flessibili e concorrenziali rispetto al mercato del lavoro (cfr. gli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS nell'Allegato 2).

se potevano andare in pensione con la rendita massima e il supplemento fisso già a 55 anni di età (medesima regolamentazione della CFA). Questo disciplinamento transitorio è scaduto a fine 2007. I costi non coperti di pensionamento delle donne della generazione di entrata che sono insorti alla CPS sono stati finanziati nel quadro del disavanzo. I pensionamenti di donne della generazione di entrata negli anni 1999–2006, posteriori alla creazione della CP FFS, hanno provocato a quest’ultima costi non coperti di circa 29 milioni; nel 2007 vi si sono aggiunti ulteriori 6 milioni (totale: 35 mio.).

A titolo di confronto: in occasione del passaggio dalla CPC a PUBBLICA il Consiglio federale ha emanato l’articolo 74 OCPC 1 in virtù del quale, nel caso di simili pensionamenti, il datore di lavoro deve accreditare a PUBBLICA il capitale di copertura mancante. Nel quadro del bilancio di apertura il Consiglio federale ha inoltre garantito nei confronti di PUBBLICA l’accredito del capitale di copertura mancante qualora PUBBLICA non potesse far valere in giudizio crediti nei confronti delle organizzazioni affiliate. Con la legge su PUBBLICA questa garanzia si è estinta retroattivamente; il rischio di finanziamento compete ora a PUBBLICA (art. 21 cpv. 1 lett. a legge su PUBBLICA).

- **Cambiamento delle basi attuariali:** in vista della sua fusione con la CFA (fusione inizialmente prevista, ma poi mai realizzata) la CPS ha modificato nel 1995 le sue basi attuariali, passando dalle CPS 80 alle CFA 90. Poiché le nuove basi attuariali si fondano sull’ipotesi di una più lunga aspettativa di vita, il capitale di copertura necessario è aumentato di circa 1567 milioni. 983 milioni sono stati immediatamente allibrati dalla CPS come uscita, aumentando in maniera corrispondente il disavanzo. Partendo dal presupposto che l’aspettativa di vita sarebbe aumentata soltanto in una fase successiva, ipotesi che in seguito si rivelò errata, il saldo dei costi – di circa 585 milioni – è stato ammortato linearmente in ragione di 73 milioni l’anno su una durata di otto anni (1995–2002), rispettivamente il capitale di copertura della CPS è stato aumentato in maniera corrispondente. La nuova CP FFS ne ha dovuto assumere 292 milioni (4 volte 73 mio.).

1.4.3 Investimenti / Rimunerazione dei capitali di copertura

La causa principale della copertura insufficiente della CP FFS sono i ricavi insufficienti degli investimenti. Essi corrispondono per l’essenziale alla differenza tra i ricavi del patrimonio di previdenza e la remunerazione dei capitali di copertura con il tasso tecnico d’interesse.

La CP FFS ha subito le maggiori perdite negli anni 2001 e 2002 a causa dell’evoluzione dei mercati finanziari. In questo contesto si sono concatenate due circostanze sfortunate:

- prima della sua autonomizzazione la CPS non disponeva di investimenti propri sui mercati finanziari. Pertanto è soltanto divenendo autonoma che ha avuto la possibilità di acquistare un portafoglio di obbligazioni, azioni e immobili. A quell’epoca i corsi delle azioni erano saliti fortemente. Quindi sono in particolare state acquistate a corsi elevati azioni che, con il crollo dei

mercati azionari negli anni 2001 e 2002, hanno perso drammaticamente valore. A causa dell'assenza di una riserva di fluttuazione di corso la CP FFS non ha potuto neutralizzare queste perdite di valore e si è trovata in situazione di copertura insufficiente;

- secondo la volontà del Parlamento la Confederazione avrebbe dovuto garantire il finanziamento del disavanzo tecnico accumulato sino a fine 1997 al più tardi entri sei anni dall'entrata in vigore della legge sulle Ferrovie federali svizzere. La lacuna di copertura ancora esistente fino a quel momento doveva essere remunerata dalle FFS con il tasso di interesse del 4 per cento. Dopo l'entrata in vigore della legge sulle Ferrovie federali svizzere, i costi di interesse insorti alla Confederazione consecutivamente al finanziamento del disavanzo tecnico si situarono nettamente al di sotto di quelli che le FFS dovevano versare alla CP FFS per la parte di disavanzo non ancora finanziata (rendimento medio delle obbligazioni delle Confederazione, ma almeno il 4 %). Per sgravare finanziariamente le FFS ed essa stessa in quanto datore di sussidi alle FFS, la Confederazione ha pertanto adempito i propri impegni fin dagli anni 1999–2001.

La diversità della situazione finanziaria delle casse pensioni PUBBLICA, della Posta e delle FFS dipende in ampia misura dalle diverse epoche di finanziamento del disavanzo tecnico. La CP FFS, la CP Posta e PUBBLICA sono state create e finanziate rispettivamente all'inizio del 1999, all'inizio del 2002 e a metà 2003. Fra queste casse pensioni la CP FFS presenta il grado di copertura più basso e PUBBLICA quello più elevato.

All'epoca dell'autonomizzazione e del finanziamento del disavanzo tecnico della CP FFS le autorità federali e le FFS avevano l'impressione che i ricavi positivi degli investimenti sui mercati finanziari e in particolare sui mercati azionari sarebbero perdurati. Un patrimonio investito secondo l'indice LPP 93 durante gli anni 1985–1997 poteva pur sempre raggiungere un rendimento annuo medio del 7,6 per cento. Negli anni successivi questo rendimento non ha più potuto essere raggiunto. In questo senso la CP FFS non se l'è cavata peggio delle altre casse pensioni.

Un confronto tra i rendimenti evidenzia che da quando è divenuta autonoma la CP FFS ha realizzato una performance che corrisponde a quella del portafoglio medio delle casse pensioni, rispettivamente all'indice LPP. Negli anni 1999–2006 è stato cumulato un rendimento del 32,28 per cento, rispettivamente realizzato un rendimento annuo medio del 3,56 per cento.

Tabelle 3: Rendimento del patrimonio investito in percento e confronto con diversi indici di paragone (benchmark)

	Cumulato dall'1.1.1999 a fine 2006	Annualizzato dall'1.1.1999 a fine 2006
Rendimento della CP FFS sul patrimonio complessivo (dall'1.1.1999)	+32,28	+3,56
Rendimento secondo il benchmark (dall'1.1.1999)	+30,50	+3,38
Deviazione della CP FFS rispetto al benchmark	+1,78	+0,18
Rendimento dell'indice Pictet LPP 93 (dall'1.2.1999)	+33,85	+3,75
Deviazione della CP FFS rispetto	-1,57	-0,19

	Cumulato dall'1.1.1999 a fine 2006	Annualizzato dall'1.1.1999 a fine 2006
all'indice Pictet LPP 93		
Rendimento dell'indice Pictet LLP 25 (dall'1.1.2000)	+27,46 ⁶	+3,52
Deviazione della CP FFS rispetto all'indice Pictet LPP 25	+4,82 ⁷	+0,04

In media il rendimento del portafoglio della CP FFS ha superato dello 0,18 per cento l'anno il rendimento secondo il benchmark⁸.

L'indice Pictet LLP 93 rappresenta la media di tutte le combinazioni possibili di portafoglio all'interno dei limiti di investimento, con l'esclusione degli immobili e delle ipoteche. Il suo rendimento corrisponde pertanto alla performance che un portafoglio medio investito conformemente alle limitazioni di investimento in vigore avrebbe dovuto realizzare in teoria. Nel corso degli anni questo indice si è affermato come il più importante indice delle casse pensioni svizzere. Dal 1° aprile 2000, epoca della modifica delle prescrizioni in materia di investimento della OPP 2, l'indice LPP 93 ha perso importanza. Successivamente sono stati lanciati (in funzione della quota di azioni) gli indici LPP 25, LPP 40 e LPP 60. Con una quota di azioni del 25 per cento il nuovo indice Pictet LPP 25 corrisponde nel migliore dei casi al vecchio indice LPP 93. La tabella 3 mostra che il rendimento annuo medio degli investimenti della CP FFS corrisponde approssimativamente a quello dell'indice LPP 93 e dell'indice LPP 25.

Conclusione

A prescindere dalle perdite consecutive alle prestazioni non finanziate, da quando la CP FFS è stata resa autonoma sino a fine 2006 mancano 1 096 milioni di ricavi dagli investimenti per realizzarne la copertura integrale. Manca quindi un rendimento annualizzato dell'1,1 per cento. Invece del solo 3,56 per cento, il rendimento del portafoglio avrebbe dovuto essere del 4,7 per cento circa (3,56 % + 1,1 %) per coprire le uscite correnti (senza le prestazioni non finanziate). Per coprire inoltre le prestazioni non finanziate, i costi delle donne della generazione di entrata e il cambiamento delle basi attuariali il rendimento avrebbe dovuto raggiungere il 5,46 per cento (3,56 % + 1,9 %). Questo rendimento era però irraggiungibile nel pertinente periodo. È quanto evidenzia il confronto con il rendimento secondo l'indice Pictet LPP 93 (3,75 %), rispettivamente secondo l'indice Pictet LPP 25 che gli è succeduto (3,52 %).

⁶ Poiché l'indice LPP 25 esiste soltanto dal 1° gennaio 2000, il contenuto del rendimento cumulato di un anno è minore di quello del rendimento cumulato della CP FFS; i due rendimenti cumulati non possono quindi essere direttamente confrontati. Il rendimento annualizzato, rendimento sul quale poggia l'ulteriore argomentazione, è invece paragonabile. Il rendimento cumulato secondo l'indice LPP 25 e calcolato per gli anni 1999–2006 ammonta al 31,95 %.

⁷ La differenza tra i rendimenti cumulati non è direttamente paragonabile (cfr. nota precedente).

⁸ Il calcolo del rendimento secondo il benchmark poggia sui rendimenti degli investimenti (indici di mercato) delle categorie di investimento comprese nella strategia di investimento della CP FFS.

Tabella 4: Prospetto consolidato della copertura insufficiente il 31 dicembre 2006 (in milioni; prima del deposito di garanzia delle FFS):

Anno	Perdita dovuta alle prestazioni non finanziate	Cambiamento delle basi attuariali; perdita dovuta al pensionamento delle donne affiliate con garanzia dei diritti	Mancato rendimento degli investimenti	Totale eccedenza/perdita	Lacuna di copertura	Grado di copertura in %
1999	-54	-76	408	278	278	102,2
2000	-49	-76	-144	-269	9	100,0
2001	-74	-78	-789	-941	-932	93,1
2002	-92	-76	-1 577	-1 745	-2 677	83,2
2003	-80	-2	428	346	-2 331	84,9
2004	-71	-5	106	30	-2 301	83,4
2005	-18	-3	481	460	-1 841	86,8
2006	-46	-5	-9	-60	-1 901	86,5
1999-2006	-484	-321	-1 096	-1 901		
Quote in %	25 %	17 %	58 %	100 %		

La tabella 4 mostra che le perdite sono per lo più riconducibili all'insufficienza del rendimento degli investimenti (58 %, risp. 1096 mio.). Le prestazioni non correttamente finanziate dal profilo attuariale hanno causato perdite pari a 484 milioni (25 %). Il pensionamento delle donne della generazione di entrata ha generato un fabbisogno di capitale di copertura di 29 milioni. 292 milioni corrispondono all'importo dei costi residui di modifica delle basi attuariali, consecutivamente al passaggio da CPS 80 a CFA 90; il totale complessivo di questi due ultimi elementi è di 321 milioni (17 %).

1.5 Misure di risanamento della CP FFS e delle FFS

Come illustrato dalla tabella 4, la CP FFS si trova in situazione di copertura insufficiente da fine 2001. Nel 2002 le FFS hanno informato per la prima volta la Confederazione in merito alla situazione incresciosa della loro cassa pensioni. La fondazione ha parimenti informato direttamente l'autorità di sorveglianza (UFAS) di questa preoccupante evoluzione finanziaria. La CP FFS ha adottato simultaneamente diverse misure di risanamento, che hanno potuto essere poste in vigore il 1° gennaio 2003:

Misure a carico del datore di lavoro:

- assunzione dei costi dell'invalidità professionale (10 mio. l'anno, a contare dall'1.1.2003);
- contributo di risanamento dell'1,5 per cento a contare dal 1° luglio 2003, rispettivamente del tre per cento a contare dal 1° gennaio 2005, al posto di una misura salariale generale (48 mio. l'anno). Questo contributo di risanamento è venuto a cadere con il passaggio al primato dei contributi il 1° gennaio 2007.

Misure a carico degli assicurati:

- contributo di risanamento dell'1,5 per cento a contare dal mese di luglio 2003 (il datore di lavoro ha assunto questo contributo a contare dall'1.1.2003, al posto di un aumento generale degli stipendi). Questo contributo di risanamento è venuto a cadere (senza compensazione del mancato aumento salariale) con il passaggio al primato dei contributi il 1° gennaio 2007;
- riduzione al 3,25 per cento (a contare dal mese di luglio 2003; 0,5 mio. l'anno) della remunerazione dell'avere di vecchiaia nel piano di capitale (piano di previdenza per guadagno assicurato superiore a fr. 100 000.-);
- aumento graduale dell'obbligo di rimborso delle pensioni transitorie da parte degli assicurati (l'1.7.2004 dal 50 al 65 %, l'1.1.2005 all'80 %; nel 2006 l'aumento dell'obbligo di rimborso dal 50 all'80 % ha determinato una minore perdita di 13,7 mio. l'anno per la CP FFS in ambito di pensionamenti per motivi di età).

Parallelamente a queste misure la Confederazione e le FFS hanno esaminato diverse proposte di soluzione per il risanamento della CP FFS. Il Consiglio federale ha ipotizzato per lungo tempo un trasferimento dei beneficiari di rendite di vecchiaia in una cassa dei pensionati con garanzia della Confederazione, in maniera analoga alla regolamentazione prevista nell'ambito di PUBBLICA. Dopo il fallimento in Parlamento di questa variante di soluzione per PUBBLICA, essa non più stata prospettata nemmeno per la CP FFS. Le FFS hanno pertanto elaborato un nuovo concetto di risanamento.

Concetto di risanamento delle FFS del 13 ottobre 2006

Con lettera del 13 ottobre 2006 le FFS hanno presentato al DFF e al DATEC il loro nuovo concetto di risanamento. Tale concetto è strutturato come segue:

Parte I: passaggio al primato dei contributi ed eliminazione di tutte le prestazioni non finanziate

La CP FFS passa il 1° gennaio 2007 dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, colma le lacune attuariali esistenti fino a quel momento e riduce il tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3,5 per cento. Inoltre gli averi di vecchiaia sono remunerati con il tasso legale minimo di interesse (2,5 %, risp. 2,75 % dal 2008).

Parte II: risanamento dell'effettivo di attivi

- le FFS provvedono al risanamento dell'effettivo di assicurati attivi (compresa la riserva di fluttuazione di corso del 15 %) attingendo circa 1,45 miliardi dalle loro proprie risorse finanziarie. In considerazione del fatto che le FFS non possono adempiere d'un solo colpo i loro impegni nei confronti della CP FFS, il credito concesso alle FFS dalla CP FFS è rimborsato scaglionato nel tempo;
- concretamente la CP FFS concede alle FFS un credito flessibile a lungo termine di circa 1,2 miliardi su una durata di 25 anni e con un tasso d'interesse annuo del 4 per cento. Conformemente alla legislazione in vigore questo credito deve essere garantito tramite la previdenza professionale. A tale scopo le FFS cedono alla CP FFS tutti i crediti presenti e futuri provenienti dal-

le locazioni di determinate parti delle Rail Cities FFS. Il 25 ottobre 2006 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha dato il suo accordo a questa garanzia di mutuo in qualità di autorità di sorveglianza;

- a titolo complementare a questo credito a lungo termine le FFS assumono presso la Confederazione e/o le banche un credito di 250 milioni per il finanziamento di avvio a medio termine. Questo credito è destinato al finanziamento della differenza tra gli impegni assunti dalle FFS e il mutuo della CP FFS alle FFS;
- le FFS remunerano e ammortano sull'arco di 25 anni il credito della CP FFS per il tramite di cash flow realizzati nel settore immobiliare. Gli investimenti immobiliari devono raggiungere un rendimento del cinque per cento e quindi superare il quattro per cento da versare sul credito della cassa pensioni. La remunerazione e il rimborso del finanziamento di avvio a medio termine sono effettuati fino al 2012 per il tramite del ricavo prospettato della vendita di immobili, fermo restando che si rinuncia alla vendita di immobili necessari all'esercizio, come stazioni ferroviarie di importanza strategica. Entrambe queste misure rendono necessaria un'attuazione accelerata della strategia immobiliare finora pianificata dalle FFS;
- i flussi di pagamento del settore immobiliare attualmente prevedibili non bastano però al finanziamento del risanamento, né a effettuare in ogni momento gli investimenti necessari allo sviluppo degli immobili. Per questo motivo il settore immobiliare deve procurarsi fin verso il 2025 ulteriore capitale di terzi, per un importo di 600 milioni al massimo, dalla Confederazione o dalle banche. Il finanziamento di avvio a medio termine menzionato più sopra sarà effettuato nel quadro di questo limite, in modo tale che si verifichi unicamente un cumulo dell'indebitamento con il credito a lungo termine della cassa pensioni. L'indebitamento complessivo delle FFS per il risanamento della cassa pensioni, rispettivamente per lo sviluppo accelerato del settore degli immobili, non dovrebbe superare in nessun momento il limite di 1,5 miliardi.

Parte III: risanamento dell'effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia e alle rendite di invalidità

La Confederazione finanzia la copertura insufficiente e l'insufficienza del capitale di copertura consecutiva alla riduzione del tasso tecnico d'interesse in ambito di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità. Conformemente ai dati in cifre a fine 2006 ciò significherebbe:

- 1) la Confederazione ricapitalizza le FFS nella misura di 1426 milioni per il risanamento dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia. La Confederazione assume in questo contesto la copertura insufficiente dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia, nonché il capitale di copertura mancante che risulta dalla riduzione dal quattro al 3,5 per cento del tasso tecnico d'interesse sull'effettivo dei beneficiari di rendite di vecchiaia;
- 2) la Confederazione provvede a una ricapitalizzazione anche per il risanamento dell'effettivo di beneficiari di rendite di invalidità. I costi di compensazione della copertura insufficiente e di riduzione del tasso tecnico d'interesse ammontano a 154 milioni;

- 3) inserimento nella legge sulle Ferrovie federali svizzere di una norma potestativa secondo la quale la Confederazione può effettuare una ricapitalizzazione complementare delle FFS – limitata quanto all'importo e nel tempo – nell'ipotesi che la CP FFS si trovi nuovamente in una difficile situazione finanziaria.

Attuazione del concetto di risanamento

Le FFS e la loro cassa pensioni hanno attuato la maggior parte del concetto il 1° gennaio 2007 e adottato in merito le seguenti misure:

Parte I: eliminazione di tutte le prestazioni non finanziate

Con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi sono eliminate tutte le prestazioni non interamente finanziate della CP FFS.

Per quanto riguarda i collaboratori più anziani ciò comporta contributi molto più elevati per il datore di lavoro FFS. Per quanto concerne gli assicurati attivi le condizioni sono sensibilmente peggiorate: essi devono versare contributi più elevati (in particolare i collaboratori più anziani) e si devono aspettare rendite più esigue⁹.

Parte II: risanamento dell'effettivo di assicurati attivi

L'effettivo di assicurati attivi della CP FFS, compresa la riserva di fluttuazione di corso del 15 per cento, è risanato dalle FFS nella misura di 1493 milioni.

Il finanziamento è operato come segue:

- assunzione, presso la CP FFS, di un credito di 1,2 miliardi con una durata fino al 2032. Questo credito garantito da entrate immobiliari è stato formalmente autorizzato dall'UFAS e deve essere ammortato a contare dal 2012;
- rifinanziamento di 293 milioni sul mercato finanziario con una durata fino al 2012. Questo finanziamento può essere ammortato in maniera flessibile, ossia nella misura delle possibilità finanziarie del settore immobiliare;
- gli interessi e l'ammortamento di entrambi gli elementi di finanziamento sono corrisposti per il tramite delle entrate del settore immobiliare delle FFS.

Il concetto di immobili alla base di questo risanamento è stato dichiarato plausibile da una ditta terza. Il Consiglio federale ha preso atto del risanamento dell'effettivo di assicurati attivi il 21 dicembre 2006.

La Confederazione non è stata finora coinvolta nel rifinanziamento¹⁰.

⁹ Esempio: nell'ambito del primato delle prestazioni un collaboratore con 40 anni di assicurazione aveva la garanzia di ricevere il 60 % dell'ultimo stipendio assicurato. Nel primato dei contributi le ipotesi modello indicano che il medesimo collaboratore riceve il 60 % dell'ultimo stipendio assicurato a 63,5 anni di età. Ciò significa che deve lavorare un anno e mezzo in più per ottenere la medesima rendita di prima del cambiamento di primato. Le ipotesi modello poggiano tuttavia su una remunerazione del 3,5 % dell'avere di vecchiaia. Nel 2007 tale ipotesi non è però stata raggiunta, perché la remunerazione dell'avere di vecchiaia è stata del 2,5 % (interesse minimo).

¹⁰ Conformemente all'art. 7 cpv. 4 della Convenzione di prestazioni tra la Confederazione e le FFS SA per gli anni 2007–2010 le FFS possono procurarsi presso la Confederazione, alle condizioni del mercato dei capitali, risorse pari a un massimo di 300 mio. l'anno. In casi particolari – con speciale menzione del risanamento della cassa pensioni delle FFS – il Consiglio federale può autorizzare importi superiori.

Parte III: risanamento dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità

Il risanamento dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità non è ancora disciplinato.

Influsso del concetto risanamento sulla situazione finanziaria della CP FFS

Alla fine del 2006 la CP FFS presentava una copertura insufficiente di 1901 milioni e un grado di copertura dell'86,5 per cento (cfr. tabella 5, riga 1).

Dal profilo contabile l'istituzione comune CP FFS è stata suddivisa in tre ambiti di previdenza:

- gli assicurati attivi, i pensionati parziali e gli invalidi parziali che sono ancora attivi (designati qui appresso come «attivi» o «assicurati attivi»);
- gli invalidi totali (designati qui appresso come «beneficiari di rendite di invalidità»);
- i beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite per superstiti (vedovi, orfani) che ricevono una rendita di vecchiaia o una rendita per superstiti (designati qui appresso come «beneficiari di rendite di vecchiaia»). Sono assegnati all'effettivo dei beneficiari di rendite di vecchiaia tutti gli assicurati pensionati prima del 31 dicembre 2006¹¹.

La CP FFS ha adottato le seguenti misure con effetto a contare dal 1° gennaio 2007:

Riduzione del tasso tecnico d'interesse (cfr. tabella 5, righe 2 e 3)

Il 1° gennaio 2007 è stato attuato il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi. La riduzione simultanea del tasso tecnico d'interesse dal quattro al 3,5 per cento ha aumentato rispettivamente di 7, 48 e 335 milioni la copertura insufficiente degli attivi, dei beneficiari di rendite di invalidità e dei beneficiari di rendite di vecchiaia. La copertura insufficiente è aumentata complessivamente di 390 milioni (cfr. tabella 5, riga 2), ciò che ha comportato una riduzione dall'86,5 all'84,2 per cento del grado di copertura (cfr. tabella 5, riga 3).

Contributo di risanamento della FFS di 1493 milioni (cfr. tabella 5, righe 4 e 5)

Simultaneamente al cambiamento di primato e alla riduzione del tasso tecnico d'interesse le FFS hanno risanato l'effettivo di beneficiari di rendite nella misura di 1493 milioni (cfr. tabella 5, riga 4). Grazie al contributo di risanamento delle FFS è stato possibile finanziare la copertura insufficiente dell'ambito di previdenza degli attivi e creare una riserva di fluttuazione di corso di 782 milioni. Il contributo di risanamento non ha però avuto alcun influsso sulla copertura insufficiente dei beneficiari di rendite di invalidità e di rendite di vecchiaia. Il grado di copertura della CP FFS è salito al 94,5 per cento per l'intera cassa pensioni (cfr. tabella 5, riga 5).

¹¹ Gli assicurati che sono pensionati il 1° gennaio 2007 o successivamente sono annoverati nell'ambito di previdenza degli assicurati attivi.

Risorse necessarie per la costituzione di una riserva di fluttuazione di corso del 15 per cento (cfr. tabella 5, riga 6):

Le FFS considerano necessaria al risanamento durevole della loro cassa pensioni una riserva di fluttuazione di corso pari al 15 per cento del capitale di previdenza. Con riferimento all'intera cassa pensioni, la CP FFS necessita pertanto di una riserva di fluttuazione di corso di 2168 milioni il 1° gennaio 2007. Su questo importo 782 milioni concernono l'effettivo previdenziale degli attivi, 125 milioni quello dei beneficiari di rendite di invalidità e 1261 milioni quello dei beneficiari di rendite di vecchiaia.

Fabbisogno di finanziamento, compresa la riserva di fluttuazione di corso, dopo il contributo di risanamento delle FFS (cfr. tabella 5, riga 7):

La copertura insufficiente e la riserva di fluttuazione di corso per gli attivi sono stati finanziati dalle FFS con un deposito di garanzia di 1493 milioni. Per questa parte di assicurati non sussiste pertanto un fabbisogno di finanziamento. Il fabbisogno di finanziamento per l'effettivo di beneficiari di rendite di invalidità ammonta a 279 milioni (154 mio. per la copertura insufficiente e 125 mio. per la riserva di fluttuazione di corso), mentre per quello dei beneficiari di rendite di vecchiaia esso ammonta a 2687 milioni (1426 mio. per la copertura insufficiente e 1261 mio. per la riserva di fluttuazione di corso). Tenuto conto della riserva di fluttuazione di corso le FFS sono partite dall'ipotesi di un fabbisogno di finanziamento di complessivi 2966 milioni il 1° gennaio 2007.

Tabella 5: Situazione finanziaria della CP FFS il 31 dicembre 2006, rispettivamente il 1° gennaio 2007 (prima e dopo il contributo di risanamento delle FFS)

	(in milioni)	Attivi	Beneficiari di rendite di invalidità	Beneficiari di rendite di vecchiaia	Intera CP	Grado di copertura
1	Copertura insufficiente (art. 44 OPP 2 ¹²) (31.12.06)	-704	-106	-1 091	-1 901	86,5 %
2	Aumento della copertura insufficiente in seguito a riduzione del tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3,5 %	-7	-48	-335	-390	
3= 1+2	Copertura insufficiente in seguito a riduzione del tasso tecnico d'interesse	-711	-154	-1 426	-2 291	84,2 %
4	Contributo di risanamento delle FFS	+1 493			+1 493	
5= 3+4	Riserva di fluttuazione di corso disponibile (+) risp. copertura insufficiente (-) dopo il contributo di risanamento delle FFS (1.1.07)	+782	-154	-1'426	-798	94,5 %
6	Risorse necessarie per la costituzione di una riserva di fluttuazione di corso del 15 %	+782	+125	+1 261	+2 168	
7= 5-6	Fabbisogno di finanziamento, compresa la riserva di fluttuazione di corso, dopo il contributo di risanamento delle FFS (1.1.07)	-	-279	-2 687	-2 966	115 %

Situazione finanziaria a fine 2007

Dalle operazioni ordinarie è risultata nel 2007 una perdita di 302 milioni. La performance degli investimenti sul mercato finanziario e sul mercato dei capitali è stata dell'1,08 per cento e si è quindi situata 2,4 punti percentuali al di sotto del rendimento teorico necessario a un risultato equilibrato. A ciò è venuto ad aggiungersi un peggioramento di 390 milioni consecutivo alla riduzione del tasso tecnico d'interesse. Il consuntivo della CP FFS chiude nondimeno con un utile di 801 milioni grazie al contributo di risanamento delle FFS di 1493 milioni. Rispetto all'anno precedente il disavanzo diminuisce pertanto da 1901 milioni a 1100 milioni, mentre il grado di copertura sale dall'86,5 per cento (cfr. tabella 5, riga 1) al 92,4 per cento (cfr. tabella 6, riga 1).

¹² Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1)

Tabella 6: Situazione finanziaria a fine 2007

	(in milioni)	Attivi	Beneficiari di rendite di invalidità	Beneficiari di rendite di vecchiaia	Intera CP	Grado di copertura
1	Riserva di fluttuazione di corso disponibile (+) risp. copertura insufficiente (-) ai sensi dell'art. 44 OPP 2 (31.12.07)	+758	-180	-1 678	-1 100	92,4 %
2	Risorse necessarie per la costituzione di una riserva di fluttuazione di corso del 15 %	+847	+122	+1 190	+2 159	
3=1-2	Fabbisogno di finanziamento, compresa la riserva di fluttuazione di corso del 15 % (31.12.07)	-89	-302	-2 868	-3 259	ca. 115 %

2 Varianti di soluzione

Necessità di intervenire

La situazione nella CP FFS necessita un intervento. È la conclusione alla quale giunge anche una perizia che le FFS hanno commissionato all'esterno. La perizia esamina l'evoluzione del grado di copertura che ci si deve aspettare se non vengono intrapresi ulteriori passi di risanamento. Gli specialisti in casse pensioni incaricati della perizia hanno utilizzato a questo scopo un modello stocastico¹³. I risultati di simili modelli non constano tipicamente di un unico dato in cifre, bensì di un numero limitato di possibili evoluzioni alle quali sono attribuite determinate probabilità di accadimento.

L'esperto attuariale ha stabilito un periodo di risanamento di dieci anni. Poiché le prime misure di risanamento sono state avviate nel 2003, il periodo di risanamento dura fino al 2013¹⁴. L'esperto giunge alla conclusione che senza ulteriori misure di risanamento, ma mantenendo la remunerazione degli averi di vecchiaia con il tasso d'interesse minimo (attualmente del 2,75 %), la copertura integrale (ossia il 100 %) potrà essere raggiunta nel 2013 con una probabilità del solo 37,8 per cento. La probabilità che la CP FFS raggiunga un grado di copertura del 107,5 per cento nel 2013 è addirittura inferiore al 21 per cento.

Queste probabilità sono state calcolate sulla base della situazione finanziaria della CP FFS a fine 2006. Nel 2007, rispettivamente nel corso dei primi tre mesi dell'anno in corso, la CP FFS ha nuovamente subito notevoli perdite in ambito di attività ordinaria. Ciò significa che senza ulteriori misure di risanamento le probabilità di raggiungere un grado di copertura del 100 per cento, rispettivamente del 107,5 per cento, sono oggi infinitamente inferiori e che per il 2013 ci si deve piuttosto aspettare

¹³ Nel caso dei modelli stocastici si effettuano ipotesi sui ricavi prospettati a lungo termine e sulle fluttuazioni di diverse categorie di investimenti. Esse consentono di fare previsioni sull'evoluzione finanziaria futura della cassa pensioni.

¹⁴ Con lettera del 16 aprile 2008 all'attenzione della CP FFS l'UFAS ha confermato il termine di risanamento di 10 anni.

un deterioramento che non un miglioramento della situazione finanziaria della CP FFS. Sono pertanto indispensabili ulteriori misure di risanamento.

Nella sua veste di autorità di sorveglianza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha confermato nel suo parere del 16 aprile 2008 le constatazioni degli esperti e ha sollecitato l'attuazione immediata dell'indispensabile risanamento. L'UFAS ha pertanto invitato il consiglio di fondazione a informare entro quattro mesi l'autorità di sorveglianza in merito alle misure adottate.

Situazione giuridica

Nell'ottica del Consiglio federale la situazione giuridica si presenta come segue: il legislatore ha stabilito nella legge sulle FFS l'obbligo della Confederazione di assumere il disavanzo accumulato sino a fine 1997 (art. 16 cpv. 4 LFFS). Si tratta nella fattispecie di eliminare retroattivamente un onere del passato. L'obbligo di finanziare la riserva di fluttuazione di corso non sussisteva né secondo la LPP, né conformemente alla LFFS. La Confederazione ha indubbiamente ottemperato all'obbligo di rifinanziamento del disavanzo tecnico accumulato a fine 1997; l'ultima rata è stata pagata nel 2001. In questo senso essa ha interamente adempito i suoi impegni legali. L'adempimento dell'obbligo di finanziamento del disavanzo tecnico ha reso priva di scopo la garanzia di prestazioni della Confederazione recata dall'articolo 16 capoverso 3 LFFS. Tale garanzia era unicamente valida per il periodo transitorio (di 6 anni dall'entrata in vigore della legge) fino al finanziamento integrale del disavanzo tecnico della CP FFS.

Le perizie giuridiche commissionate dalla CP FFS ricoprono o si discostano in parte dalla valutazione del Consiglio federale. Alcuni periti non sono in grado di capire per quale motivo la CP FFS – diversamente da PUBBLICA – non ha ottenuto una riserva di fluttuazione di corso. Ciononostante questi periti non vi intravedono un obbligo di apporto complementare da parte della Confederazione e sostengono il parere che un aiuto della Confederazione esigerebbe una nuova base legale.

Altri esperti fanno valere un obbligo legale della Confederazione. Al momento della sua autonomizzazione la CP FFS avrebbe anzitutto subito una disparità di trattamento rispetto alla CPC che nulla giustificava materialmente in considerazione dell'assoluta identità dello statuto precedente, nel senso che la Confederazione avrebbe istituito per la cassa e i suoi assicurati una base di partenza peggiore rispetto a quella della CPC e dei suoi assicurati. Secondariamente la LFFS comporterebbe una lacuna legale, perché il problema della riserva di fluttuazione non vi è stato risolto. Dal profilo della parità di trattamento e dell'eliminazione della lacuna la Confederazione dovrebbe pertanto accordare anche alla CP FFS una garanzia per la riserva di fluttuazione mancante, pari al dieci per cento del capitale di copertura nel bilancio di apertura, fermo restando che a mente della situazione attuale della cassa dovrebbe essere versato immediatamente l'importo massimo garantito.

Fondandosi su questo parere, il 16 maggio 2008 le FFS e la CP FFS hanno presentato al Consiglio federale una richiesta di finanziamento integrale del disavanzo tecnico della cassa pensioni. Nella loro richiesta criticano l'insufficienza del finanziamento tecnico dei vecchi oneri (modifica delle basi attuariali, donne affiliate con garanzia dei diritti, pensionamenti anticipati, invalidità per incapacità al guadagno e invalidità professionale nonché compensazione del rincaro), nonché l'assenza di riserva di fluttuazione al momento dell'autonomizzazione della cassa pensioni. La richiesta è fondata sull'articolo 16 LFFS, come pure sulla disparità di trattamento e la

soppressione della lacuna menzionate qui sopra. Il credito ammonta a 3276,8 milioni per le FFS e a 2715,5 milioni per la CP FFS, fermo restando che nell'ottica delle richiedenti questi crediti non vanno intesi *cumulativamente*; la differenza tra gli importi risulta verosimilmente dal fatto che le FFS affermano di avere fornito, come direttamente tenute a tale obbligo, determinate prestazioni dell'ordine di 661,3 milioni (compensazione del rincaro, prestazioni di invalidità a contare dal 2003). Nel contesto della loro richiesta i responsabili delle FFS e della CP FFS hanno garantito inequivocabilmente di perseguire, unitamente alla Confederazione, una soluzione politica del problema della cassa pensioni. La richiesta sarebbe nondimeno imperativamente necessaria per motivi legali formali vista la scadenza dei termini di prescrizione per tutelare i diritti, nonché per considerazioni di responsabilità del consiglio di amministrazione e soprattutto del consiglio di fondazione

A questi argomenti va obiettato quanto segue:

- a) in merito al principio dell'uguaglianza giuridica: nel caso della riserva di fluttuazione di corso si tratta in definitiva di una prestazione finanziata a titolo supplementare dal datore di lavoro, rispettivamente di un particolare tipo di contributo di risanamento del datore di lavoro. Per quanto riguarda le misure di consolidamento o di risanamento dell'eventuale copertura insufficiente di una cassa pensioni è assolutamente normale e legittimo prevedere soluzioni differenti per le diverse istituzioni di previdenza. Anche per quanto riguarda la garanzia della riserva di fluttuazione di corso di PUBLICA la Confederazione non sarebbe tenuta a eliminare immediatamente ogni copertura insufficiente. I materiali utilizzati per la formulazione dell'articolo 25 della legge sulla CPC evidenziano che il versamento di una garanzia da parte della Confederazione potrebbe unicamente essere determinato da un calo del grado di copertura al di sotto del 90 per cento, condizionato dagli investimenti. Nel frattempo il Parlamento ha stralciato la garanzia della riserva di fluttuazione di corso dalla legge su PUBLICA sebbene gli accantonamenti e le riserve necessari – e in particolare anche la riserva di fluttuazione di corso – non fossero ancora interamente costituiti. Va infine aggiunto che altre imprese della Confederazione rese autonome (ad es. la Posta) e organizzazioni affiliate, rispettivamente le loro casse pensioni, non hanno ottenuto nessuna garanzia della riserva di fluttuazione di corso;
- b) in merito alla lacuna della legge: non si è in presenza di una lacuna che deve essere colmata da chi applica la legge, soprattutto se il legislatore ha chiaramente circoscritto e quindi anche chiaramente delimitato l'obbligo della Confederazione di finanziare il disavanzo tecnico e se – diversamente da quanto è avvenuto successivamente nel quadro della legge sulla CPC – non ha accolto nella legge alcuna (garanzia della) riserva di fluttuazione di corso.

In considerazione delle diverse interpretazioni giuridiche solo un giudice può in definitiva decidere esaurientemente in merito all'obbligo legale di prestazione. Il Consiglio federale dà comunque la preferenza a un dibattito politico e alla ricerca di una soluzione piuttosto che a un'eventuale controversia giuridica. Anche le FFS e rispettivamente la CP FFS sostengono con vigore una soluzione politica. Per questo motivo il Consiglio federale pone in discussione, nel quadro della presente consultazione, quattro possibili varianti la cui attuazione – perlomeno nel caso di una partecipazione diretta della Confederazione (varianti 1–3) – esigerebbe l'istituzione di una corrispondente base legale. Per via di conseguenza anche le richieste presentate a

metà maggio dalle FFS e dalla CP FFS non devono per il momento essere valutate dal profilo materiale. Il DATEC, cui compete il trattamento delle richieste, dovrebbe piuttosto disporre la sospensione della relativa procedura.

Quattro varianti di soluzione

Il Consiglio federale pone in discussione quattro varianti di soluzione per il risanamento dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità della CP FFS. Tre soluzioni prevedono una ricapitalizzazione di diversa entità delle FFS da parte della Confederazione e sono denominate «Concetto di risanamento delle FFS», «Concetto di risanamento ridotto delle FFS» e «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». La quarta variante presenta le ripercussioni di un risanamento senza la partecipazione della Confederazione.

Nel caso delle prime tre varianti con partecipazione della Confederazione, la prestazione della Confederazione è effettuata sotto forma di versamento unico a un determinato momento. Di conseguenza alla data di riferimento della prestazione della Confederazione può essere raggiunto un grado di copertura più preciso. Diversamente dalle prime tre varianti, le prestazioni di risanamento della variante 4 sono ripartite su più anni (contributi del datore di lavoro, risp. dei lavoratori, remunerazione ridotta dell'avere di vecchiaia). Sulle probabilità di determinate evoluzioni è quindi soltanto possibile formulare ipotesi.

Gli importi delle prestazioni della Confederazione indicati nel caso delle varianti 1 («Concetto di risanamento delle FFS») e 2 («Concetto di risanamento ridotto delle FFS») si riferiscono ai dati in cifre a fine 2007. Essi vanno pertanto intesi come importi meramente indicativi.

Il carattere indicativo è illustrato come segue: affinché il contributo della Confederazione corrisponda effettivamente alla copertura insufficiente dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia ed eventualmente di quello di beneficiari di rendite di invalidità, l'importo non ne può essere fissato nella base legale da istituire. Come nel caso del finanziamento del disavanzo tecnico all'atto della fondazione (cfr. n. 1.2) l'importo definitivo verrebbe stabilito al momento dell'entrata in vigore del disegno di risanamento della CP FFS¹⁵. Si può così evitare che la Confederazione paghi troppo o troppo poco. Attualmente non si sa ancora quale sarà il disavanzo dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia ed eventualmente dell'effettivo di beneficiari di rendite di invalidità. Dato però che gli effettivi beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità sono attualmente in situazione di copertura insufficiente, si può comunque supporre che con il passare del tempo aumenterà l'importo del versamento che dovrà effettuare la Confederazione¹⁶.

¹⁵ Questo modo di procedere corrisponde anche a quello di PUBLICA: conformemente all'art. 23 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBLICA, la Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante dalla riduzione dal 4 al 3,5 % del tasso tecnico d'interesse applicabile all'effettivo di beneficiari di rendite definito il giorno dell'entrata in vigore del presente articolo (1.7.2008).

¹⁶ Nell'ipotesi di un grado di copertura del 100 % (dopo il passaggio al primato dei contributi e la riduzione del tasso tecnico d'interesse) è necessario un rendimento del 4 % affinché il grado di copertura dell'effettivo di beneficiari sia mantenuto. Dato però che il grado di copertura dell'effettivo di beneficiari di rendite ammonta al solo 78,8 % (stato a fine 2007) è necessario un rendimento del 5 % per mantenere il grado di copertura. Il rendimento degli investimenti prospettato a mente della strategia di investimento della CP FFS è del 4,5 %. Ciò significa che anche raggiungendo il rendimento ai sensi della strategia ci

Nel caso della variante 3, il «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione», si tratta invece di un importo fisso perché la prestazione della Confederazione non è orientata sulla copertura insufficiente, bensì su elementi fissi dal profilo del loro importo.

2.1 Variante 1: Concetto di risanamento delle FFS

Nel caso della variante 1 si riprende il concetto di risanamento delle FFS per l'effettivo dei beneficiari di rendite di vecchiaia e dei beneficiari di rendite di invalidità. Essa consta dei seguenti elementi, che esigono una revisione della legge sulle FFS:

- 1) Per il risanamento dell'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia la Confederazione finanzia la copertura insufficiente dell'effettivo di beneficiari di rendite. Vi è compreso anche l'aumento della copertura insufficiente che risulta dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3,5 per cento. La ricapitalizzazione delle FFS da parte della Confederazione ammonta a 1678 milioni (stato a fine 2007)¹⁷.
- 2) La Confederazione assume inoltre i costi di compensazione della copertura insufficiente dei beneficiari di rendite di invalidità, dell'ordine di 180 milioni (stato a fine 2007). Questo importo è parimenti comprensivo dell'aumento della copertura insufficiente che risulta dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse a contare dal 1° gennaio 2007.
- 3) Vi si aggiunge una norma potestativa che consente alla Confederazione di effettuare un versamento complementare di ricapitalizzazione alle FFS nell'ipotesi che la CP FFS si ritrovi nuovamente in difficoltà finanziarie. La ricapitalizzazione complementare prevista nel quadro della norma potestativa è limitata dal profilo dell'importo e da quello temporale.

Limite quanto all'importo: l'importo è limitato alla riserva di fluttuazione di corso del 15 per cento afferente all'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di invalidità al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al risanamento della CP FFS. A fine 2007 la riserva di fluttuazione di corso per l'effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità sarebbe stata di 1312 milioni. Ne risulta che i costi totali per la Confederazione avrebbero potuto ammontare fino a 3170 milioni (versamento iniziale di 1858 mio. ed eventuali versamenti complementari di 1312 mio.).

Limite temporale: la norma potestativa è limitata a una durata di dieci anni. Il termine decorre dall'entrata in vigore delle disposizioni legali sul risanamento della CP FFS.

¹⁷ si deve aspettare un calo del grado di copertura dei beneficiari di rendite. L'effettivo dei beneficiari di rendite rifinanziato a concorrenza di un grado di copertura del 100 % necessita di un rendimento del 4 % per mantenere tale grado di copertura. Ad avvenuto rifinanziamento è possibile prospettare una stabilizzazione del grado di copertura a condizione che venga raggiunto il rendimento del 4,5 % previsto conformemente alla strategia di investimento. Se il ricavo degli investimenti non basta e l'effettivo dei beneficiari di rendite si ritrova in una situazione di copertura insufficiente, si mette in moto una spirale verso il basso che provoca un deterioramento costante del grado di copertura. Il grado di copertura dell'effettivo di beneficiari di rendite può diminuire anche se aumenta il grado di copertura della cassa nel suo insieme.

È volutamente lasciata aperta la questione delle condizioni alle quali la Confederazione effettua il versamento e, nell'affermativa, del suo importo. Il Consiglio federale e il Parlamento conservano la piena libertà decisionale, fermo restando che l'importo corrispondente dovrà essere esplicitamente approvato nel quadro di un decreto del preventivo. In questo senso la Confederazione non dà un assegno in bianco alle FFS. La norma attesta piuttosto la volontà politica di sorreggere nuovamente e rapidamente le FFS in caso di necessità (poiché non è più necessaria alcuna procedura legislativa).

Questa variante crea le condizioni di un risanamento durevole della CP FFS. Grazie al versamento iniziale di 1858 milioni (stato a fine 2007) per il finanziamento degli effettivi di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità la CP FFS raggiunge un grado di copertura del 105,3 per cento (basato sui dati in cifre a fine 2007). Dato che nel quadro del passaggio al primato dei contributi il tasso tecnico d'interesse è stato ridotto dal 4 al 3,5 per cento e che non vengono più erogate prestazioni non finanziate, nel caso di un'evoluzione normale dei mercati finanziari la cassa dovrebbe essere in grado di costituire un'adequata riserva di fluttuazione di corso. A ciò si aggiunge la possibilità di effettuare se del caso un versamento complementare.

Adottando una formulazione potestativa per il versamento complementare di ricapitalizzazione il Consiglio federale si è spinto molto più lontano di quanto abbia fatto per la sua propria cassa pensioni PUBBLICA. È vero che la Confederazione ha concesso una garanzia di riserva di fluttuazione di corso a PUBBLICA; nondimeno non vi si è mai fatto ricorso ed essa sarà nuovamente soppressa con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2008, della legge su PUBBLICA. In questo senso la variante 1 va considerata generosa.

2.2 Variante 2: Concetto di risanamento ridotto delle FFS

Nel caso del concetto di risanamento ridotto viene unicamente ripreso il primo elemento del concetto di risanamento delle FFS. Di conseguenza la Confederazione finanzia un apporto pari alla copertura insufficiente degli effettivi di beneficiari di rendite di vecchiaia. Vi è compreso il capitale di copertura mancante che risulta dalla riduzione, a contare dal 1° gennaio 2007, del tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3,5 per cento per gli effettivi di beneficiari di rendite di vecchiaia. Rispetto alla variante 1 si rinuncia al finanziamento della copertura insufficiente degli effettivi di beneficiari di rendite di invalidità e alla norma potestativa per il versamento complementare. L'onere totale per la Confederazione ammonta a 1678 milioni (stato a fine 2007). Il grado di copertura dopo l'apporto della prestazione di risanamento della Confederazione è del 104,0 per cento (basato sui dati in cifre a fine 2007). Nel caso di un'evoluzione normale dei mercati finanziari la cassa dovrebbe essere in grado di costituire un'adequata riserva di fluttuazione di corso con le eccedenze patrimoniali. Non si può però escludere che la CP FFS si ritrovi in situazione di copertura insufficiente in caso di evoluzione del rendimento inferiore alla media.

2.3

Variante 3: Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione

Nel caso di questa variante – che presuppone anch'essa una revisione della legge sulle FFS – la Confederazione paga il disavanzo sugli effettivi di beneficiari di rendite di vecchiaia che risulta dalla riduzione dal quattro al 3,5 per cento del tasso tecnico d'interesse (335 mio.), nonché i costi consecutivi al cambiamento delle basi attuariali (292 mio.) e al pensionamento delle donne della generazione di entrata (35 mio.). Ciò rappresenta un onere di 662 milioni per la Confederazione. Grazie a questo apporto la CP FFS raggiunge un grado di copertura del 96,9 per cento (basato sui dati in cifre a fine 2007).

Questa variante di soluzione si orienta sul modo di procedere applicato a PUBLICA e tiene conto del fatto che la CP FFS presenta un effettivo elevato di beneficiari di rendite di vecchiaia, che sono ex pensionati della Confederazione; anche PUBLICA ha ottenuto dalla Confederazione un apporto unico per il finanziamento del capitale di copertura mancante dei beneficiari di rendite di vecchiaia consecutivo alla riduzione del tasso tecnico d'interesse dal quattro al 3,5 per cento. A fine 2007 oltre l'80 per cento dei beneficiari di rendite di vecchiaia della CP FFS erano ex pensionati della Confederazione. Sino a fine 2004 essi avevano diritto al medesimo trattamento dei pensionati della Confederazione.

Per quanto riguarda il finanziamento dei costi vincolati al cambiamento delle basi attuariali e al pensionamento delle donne della generazione di entrata, la CP FFS argomenta che questi importi avrebbero dovuto essere finanziati nel 1998. All'epoca tale finanziamento non sarebbe stato effettuato perché al momento dell'autonomizzazione e del finanziamento del disavanzo tecnico della CP FFS si sarebbe potuto contare su un reddito sensibilmente superiore degli investimenti vista l'evoluzione di allora sui mercati finanziari, ragione per la quale si sarebbe partiti dal presupposto che la CP FFS avrebbe potuto trovarsi rapidamente in una situazione finanziaria confortevole anche senza finanziamento del disavanzo tecnico. Per quanto riguarda il finanziamento dei costi di pensionamento delle donne della generazione di entrata, anche nel caso di PUBLICA questi costi sono stati addossati al datore di lavoro (cfr. n. 1.4.2.).

I costi di 662 milioni per la Confederazione sono quindi inferiori a quelli delle varianti 1 e 2. Si raggiunge però anche un grado di copertura inferiore. In considerazione del perdurare della copertura insufficiente, rispettivamente dell'assenza totale di riserva di fluttuazione di corso, è molto probabile che la cassa rimanga un caso di risanamento nonostante l'apporto della Confederazione.

2.4

Variante 4: Risanamento senza aiuti della Confederazione

Diversamente dalle varianti 1–3, questa variante di soluzione lascia integralmente alla CP FFS il compito di provvedere al risanamento. La legislazione in materia di previdenza professionale prevede le seguenti possibilità di miglioramento della loro situazione finanziaria per le casse pensioni che presentano una copertura insufficiente:

Contributi di risanamento

Le istituzioni di previdenza in situazione di copertura insufficiente possono riscuotere, in virtù di una base regolamentare, contributi supplementari dal datore di lavoro e dai lavoratori per coprire una lacuna di copertura, a condizione che il contributo del datore di lavoro sia almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori (art. 65d cpv. 3 LPP).

Coinvolgimento dei beneficiati di rendite

A titolo di ulteriore misura in caso di copertura insufficiente l'articolo 65d capoverso 3 LPP menziona la riscossione di contributi dai beneficiari di rendite per sanare la copertura insufficiente. Dalle chiarificazioni effettuate è però emerso che nel caso della CP FFS non sono possibili riduzioni delle rendite (cfr. n. 3.3).

Riduzione, rispetto al tasso d'interesse minimo, del tasso d'interesse sulla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (avere LPP)¹⁸

A titolo di ulteriore misura l'istituzione di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 capoverso 2 LPP, se la riscossione di contributi di risanamento dai datori di lavoro e dai lavoratori e la riscossione di contributi dai beneficiari di rendite si rivelano insufficienti. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre 0,5 punti percentuali (art. 65d cpv. 4 LPP).

Interesse inferiore al saggio minimo LPP o interesse nullo in caso di concessione delle prestazioni minime LPP

Secondo le istruzioni del Consiglio federale del 24 ottobre 2004 concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale, nel caso degli istituti di previdenza registrati che sono gestiti secondo il primato dei contributi e forniscono prestazioni superiori alle prestazioni minime secondo la LPP (cosiddetti istituti di previdenza con prestazioni integrate) è ammesso anche il versamento, ai sensi del principio d'imputazione, di un interesse inferiore al saggio minimo LPP o nullo sull'insieme degli averi di risparmio, se tale interesse è previsto dal regolamento e se sono rispettati gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati e dell'autorità di sorveglianza. L'imputazione è però possibile soltanto finché le prestazioni regolamentari di uscita superano quelle ai sensi dell'articolo 17 LFLP e del conto di conformità LPP. Per determinare le prestazioni minime dovute ai sensi della LPP le istituzioni di previdenza tengono un cosiddetto conto di conformità. Per il

¹⁸ Si considera avere di vecchiaia LPP la parte dell'avere di vecchiaia accumulata conformemente alle disposizioni minime della LPP. Tale parte dell'avere di vecchiaia è costituita sulla base dello stipendio LPP (= stipendio assicurato = stipendio coordinato). Esso viene calcolato sottraendo dallo stipendio annuo soggetto all'AVS (denominato stipendio computabile) il cosiddetto importo di coordinamento di attuali 23 025 franchi. Nella previdenza professionale obbligatoria gli stipendi sono assicurati fino allo stipendio computabile massimo di 79 560 franchi. Questa parte (obbligatoria) dell'avere di vecchiaia è in linea di massima remunerata con l'interesse minimo LPP (attualmente del 2,75 %). Se la situazione finanziaria della cassa pensioni lo consente, il consiglio di fondazione può stabilire una remunerazione superiore all'interesse minimo. La parte di avere di vecchiaia che supera l'avere di vecchiaia minimo LPP (parte sopraobbligatoria) è remunerata con un saggio di interesse che può divergere dal tasso minimo LLP (verso l'alto o verso il basso). Tale saggio di interesse è fissato ogni anno.

suo tramite esse comprovano che le loro prestazioni sono comprensive delle prestazioni minime obbligatorie.

2.4.1 Misure che devono essere prese dalle FFS, rispettivamente dalla CP FFS

La perizia commissionata dalla CP FFS e citata al numero 2 si esprime anche in merito alla questione delle misure che devono essere prese dalle FFS e o dalla CP FFS per colmare la lacuna di copertura nell'ipotesi che la Confederazione non fornisca alcun contributo al risanamento e in merito alle modalità di ripercussione di tali misure sul grado di copertura della cassa pensioni. La perizia poggia sui dati in cifre a fine 2006. Il deterioramento della situazione finanziaria della CP FFS intervenuto da quell'epoca non è pertanto preso in considerazione.

La perizia giunge alle seguenti conclusioni:

Contributi di risanamento

- Con un contributo di risanamento del tre per cento, come quello riscosso fino al 2006, si può raggiungere nel 2013, con una probabilità del 50 per cento, un grado di copertura del 100 %. I costi che il datore di lavoro e i lavoratori dovrebbero assumere pariteticamente ammontano a 324 milioni (scontati con il 3,5 % al 31.12.2008).
- Se la copertura integrale (= 100%) deve essere raggiunta con una probabilità del 75 per cento è necessario un contributo di risanamento del dieci per cento per realizzare questo obiettivo nel 2013. I costi da assumere pariteticamente ammonterebbero a 1105 milioni (scontati con il 3,5 % al 31.12.2008).

Rimunerazione ridotta dell'avere di vecchiaia

- Se a contare dal 2008 gli averi di vecchiaia sono costantemente remunerati con un tasso d'interesse del due per cento, la CP FFS raggiungerà con una probabilità del 50% un grado di copertura del 100 per cento nel 2013. A questa misura sarebbe però vincolata una riduzione del dieci per cento del diritto alla rendita (rispetto a una remunerazione dell'avere di vecchiaia con il saggio del 3,5 %).
- Solo in caso di interesse nullo sull'avere di vecchiaia a contare dal 2008 ci si può aspettare con una probabilità del 75 per cento un grado di copertura del 100 per cento nel 2016. Ciò comporterebbe però una riduzione del 25 per cento del diritto alla rendita (rispetto a una remunerazione dell'avere di vecchiaia con il saggio del 3,5 per cento).

Conclusione: il risanamento della CP FFS può essere raggiunto soltanto per il tramite di contributi di risanamento elevati che comporterebbero conseguenze radicali per l'impresa FFS e il personale e/o una notevole riduzione del diritto alla rendita. Le prestazioni di risanamento descritte qui sopra sono inoltre volte al raggiungimento di un grado di copertura del 100 per cento. Come in precedenza mancherebbe tuttavia una riserva di fluttuazione di corso.

2.4.2

Sono ipotizzabili maggiori prestazioni di risanamento da parte dell'impresa FFS?

Il gruppo ha realizzato i seguenti risultati nel corso degli ultimi anni (in milioni):

2002	2003	2004	2005	2006	2007
-12	25	43	-166	259	80

La chiusura contabile del gruppo oscilla costantemente verso lo zero: non vi è pertanto remunerazione del capitale proprio (somma di bilancio 2007: 30,6 mia.). Questo risultato sorprende poco, dato che le FFS sono un'impresa fortemente sussidiata: la sola Confederazione versa ogni anno quasi due miliardi per le infrastrutture e il traffico (cfr. allegato 4)¹⁹. Non dipendono invece dai sussidi i soli settori immobili e traffico passeggeri. Il free cash flow afferente al settore immobili nel corso dei prossimi 25 anni è già utilizzato per il rifinanziamento dei contributi di risanamento forniti dalle FFS alla loro cassa pensioni.

Secondo il piano a medio termine nel periodo 2008–2013 si prevede un free cash flow complessivo di circa 300 milioni nel traffico passeggeri. Il piano a medio termine (previsioni su 6 anni) riproduce, seppure non integralmente, il ciclo di investimento ben più lungo in ambito di acquisto di materiale rotabile. Il free cash flow positivo previsto per i prossimi anni è destinato da un canto al rimborso dei debiti di grandi acquisti anteriori di materiale rotabile (in parte finanziati da terzi). Esso è destinato d'altro canto a garantire il finanziamento degli acquisti del materiale rotabile necessario in futuro (apertura del passante di Zurigo e galleria di base del San Gottardo). Per questo tramite è possibile mantenere stabile a lungo termine la quota di capitale proprio. A lungo termine l'indebitamento delle FFS aumenterebbe in maniera corrispondente se queste risorse fossero ritirate dal traffico passeggeri per risanare la cassa pensioni.

L'unica fonte supplementare ipotizzabile di risanamento della CP FFS è lo stralcio o perlomeno la riduzione dei pagamenti compensatori della FFS immobili alla FFS infrastruttura. Conformemente alla Convenzione di prestazioni 2007–2010 tra la Confederazione e le FFS, la FFS immobili effettua ogni anno un versamento di circa 150 milioni alla Divisione infrastruttura. Queste risorse sono comprese nella pianificazione attuale degli investimenti e quindi nella commessa della Confederazione. Lo stralcio o la riduzione comporterebbero una diminuzione delle risorse delle FFS per l'ampliamento della rete. Ne sarebbero in particolare toccati i seguenti progetti: RER Zurigo, Berna, Basilea, Ticino nonché Stadtbahn Zug, ampliamento dell'offerta sulla linea ai piedi del Giura, eliminazione delle strettoie di capacità del traffico merci e del traffico a lungo percorso sull'asse est-ovest e sull'asse nord-sud. Si tratta in parte di progetti cofinanziati con le risorse del Fondo FTP, rispettivamente del Fondo infrastrutturale.

In caso di soppressione integrale dei pagamenti compensatori alla FFS infrastruttura si dovrebbero d'altra parte risparmiare 50 milioni l'anno anche a livello di manutenzione della rete. Ciò corrisponde all'1,6 per cento circa delle spese d'esercizio, rispettivamente al 3,9 per cento della prestazione della Confederazione per il settore dell'infrastruttura (secondo il conto di risultato di gruppo 2007 delle FFS).

¹⁹ Senza i grandi progetti ferroviari finanziati per il tramite del fondo FTP. La somma sale a tre miliardi se si tiene conto di questi progetti.

2.5

Sintesi delle varianti proposte

Nel caso della variante 1 la CP FFS può essere risanata durevolmente con grande probabilità; con un totale di circa 1858 milioni (stato a fine 2007) e la formulazione potestativa di un eventuale versamento complementare successivo essa costituisce la soluzione più cara per la Confederazione. Per quanto riguarda il concetto di risanamento ridotto sono soppressi rispetto alla variante 1 il finanziamento della copertura insufficiente e la riduzione del tasso tecnico d'interesse presso i beneficiari di rendite di invalidità, nonché l'opzione di un'eventuale prestazione successiva della Confederazione, ragione per la quale i costi per la Confederazione calano a 1678 milioni (stato a fine 2007). Nel caso della variante 3, con costi di 662 milioni per la Confederazione, si raggiunge un grado di copertura della CP FFS minore di quello delle varianti 1 e 2: secondo lo stato a fine 2007 si raggiungerebbe un grado di copertura del 96,9 per cento. La variante 4 non comporta alcun costo diretto per la Confederazione.

Sintesi delle varianti (stato a fine 2007 per le varianti 1 e 2)

Varianti	Contributo della Confederazione in mio.
1: Concetto di risanamento delle FFS	tra 1 858 e 3 170
2: Concetto di risanamento ridotto delle FFS	1 678
3: Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione	662
4: Risanamento senza aiuti della Confederazione	-

Alla luce dell'evoluzione concernente PUBBLICA e l'elevata quota degli ex pensionati della Confederazione, il Consiglio federale esprime la sua preferenza per la variante 3.

2.6

Il punto di vista delle FFS

Le FFS sostengono con vigore la variante 1 e quindi l'attuazione integrale del loro concetto di risanamento. A parere loro soltanto questo modo di procedere garantirebbe con una probabilità accettabile una soluzione durevole del problema della CP FFS. Le FFS ritengono che in caso di scelta di questa variante la CP FFS sarebbe risanata in maniera adeguata in considerazione dei rischi di investimento.

Per le FFS è fortemente probabile che il concetto di risanamento ridotto non conduca a un risanamento durevole della CP FFS. Sussiste inoltre un notevole rischio che in caso di evoluzione negativa sui mercati dei capitali la CP FFS si ritrovi nuovamente in una situazione di copertura insufficiente. La gestione di una cassa pensioni efficiente, flessibile e concorrenziale a livello di mercato del lavoro postulata dagli obiettivi strategici del Consiglio federale non sarebbe garantita. Ne risultano impor-

tanti conseguenze negative per le FFS in ambito di reclutamento e di conservazione del personale. Ciò vale in una misura ancora più ampia nel caso della variante «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». Le FFS sono del parere che sia totalmente insostenibile la variante 4, che non prevede alcun contributo della Confederazione. Infatti gli impiegati e successivamente pensionati delle FFS dovrebbero da un canto sopportare ingenti riduzioni degli stipendi e/o delle rendite (a mente dei dati in cifre a fine 2006 le aspettative di rendita calano in misura del circa 10–20 per cento a seconda dell'orizzonte e della probabilità di risanamento). Questa perdita diretta di reddito avrebbe ripercussioni anche sull'impresa FFS, dacché sarebbe fortemente pregiudicata la sua attrattiva come datore di lavoro e partner sociale. D'altro canto in caso di reintroduzione di contributi di risanamento l'impresa sarebbe confrontata con un onere supplementare annuo compreso tra circa 30 e 100 milioni (a mente dei dati in cifre a fine 2006 e a seconda dell'orizzonte e della probabilità di risanamento), circostanza che si ripercuoterebbe sfavorevolmente sul risultato dell'impresa e pregiudicherebbe quindi le chance di sviluppo delle FFS.

2.7 La CP FFS nel confronto del ramo settoriale

In uno studio comparativo di mercato del marzo 2008 le prestazioni di vecchiaia della CP FFS, rispettivamente di PUBBLICA (dopo il passaggio al primato dei contributi), per cinque scenari relativi ai quadri e tre scenari relativi ai collaboratori, sono confrontate con quelle di 14 casse pensioni, selezionate specificamente in funzione delle attività commerciali delle FFS. Lo studio presenta parimenti le modalità di ripartizione del finanziamento delle prestazioni tra lavoratori e datori di lavoro.

Le prestazioni della CP FFS sono illustrate sia nell'ipotesi di un'istituzione di previdenza completamente risanata (rimunerazione a lungo termine dell'avere di vecchiaia con un tasso d'interesse del 3,5 %), di una cassa pensioni parzialmente risanata (rimunerazione del 2,75 %) e di una cassa pensioni non risanata (rimunerazione dello 0% per i prossimi 10 anni, poi del 2,75 %²⁰). Una cassa pensioni completamente risanata dispone di un grado di copertura del 100 per cento ai sensi della OPP 2, nonché di riserva di fluttuazione di corso interamente accumulata.

Anche per quanto riguarda PUBBLICA le prestazioni sono presentate con una remunerazione dell'avere di vecchiaia del 3,5 per cento, rispettivamente del 2,75 per cento.

Nessuna delle varianti di soluzione proposte con partecipazione della Confederazione comporta un risanamento integrale della CP FFS che consentirebbe una remunerazione del 3,5 per cento dell'avere di vecchiaia. Nel caso della CP FFS è interessante osservare la situazione quando la remunerazione è operata con il tasso d'interesse minimo o quando si deve prospettare un interesse zero per i prossimi dieci anni. Nel corso dei primi anni successivi al cambiamento di primato PUBBLICA remunererà gli averi di vecchiaia con l'interesse minimo, ragione per la quale anche nel suo caso questa variante è realistica.

²⁰ Questa variante corrisponde all'ultima delle misure di risanamento descritte al numero 2.4. Il capitale di previdenza degli assicurati attivi, pari a circa 4,7 miliardi, verrebbe remunerato con l'interesse dello 0 % al posto di quello del 2,75 %. Per questo tramite la CP FFS risparmierebbe circa 130 milioni all'anno, ossia circa 1,3 miliardi sull'arco di dieci anni.

Risultati degli scenari dei quadri

- Se gli averi di vecchiaia sono remunerati con il tasso d'interesse minimo del 2,75 per cento, il reddito sostitutivo della rendita (compresa la rendita AVS e la rendita transitoria) dei collaboratori quadri delle FFS si situa tra il 51 % e il 56 % dell'ultimo reddito globale ottenuto. Per i cinque scenari il valore mediano di tutte le classi esaminate²¹ si situa tra il 54 e il 60 per cento dell'ultimo reddito e quindi al di sopra del reddito sostitutivo dei collaboratori quadri delle FFS. Le prestazioni della CP FFS si situano ai ranghi 8–11 su una graduatoria di 15.
- Il reddito sostitutivo dei collaboratori quadri delle FFS cala, a seconda dello scenario, al 43 fino al 54 per cento dell'ultimo reddito complessivo se nel corso dei prossimi dieci anni l'aver di vecchiaia è remunerato con il tasso d'interesse zero e successivamente del 2,75 per cento. Questi redditi sostitutivi si situano fino a 11 punti percentuali al di sotto del valore mediano. A seconda degli scenari la CP FFS si situa ai ranghi 11–13 su una graduatoria di 15, il che è chiaramente inferiore alla media.
- I collaboratori quadri assicurati presso PUBBLICA realizzano un reddito sostitutivo compreso tra il 53 e il 60 per cento se le prestazioni di vecchiaia sono remunerate con il tasso d'interesse minimo. A seconda dello scenario i redditi sostitutivi si situano appena al di sopra o al di sotto del valore mediano. PUBBLICA occupa i ranghi 6–11 su una graduatoria di 15.
- Nel caso della CP FFS la quota del datore di lavoro al finanziamento delle prestazioni illustrate è del 50 per cento circa per tutti i cinque scenari dei quadri ed è quindi nettamente inferiore alla media²². Ciò vale anche per PUBBLICA. Entrambe le casse occupano i ranghi 11 e 12 su una graduatoria di 15.

Risultati degli scenari dei collaboratori

- Per quanto riguarda la CP FFS i redditi sostitutivi in caso di remunerazione dell'aver di vecchiaia con il tasso d'interesse minimo si situano tra il 63 e il 70 per cento dell'ultimo reddito e quindi in prossimità rispettiva del valore mediano. Nel caso di due scenari i redditi sostitutivi occupano il rango otto e in un altro scenario il rango nove. Nell'ipotesi della remunerazione con il tasso d'interesse zero le prestazioni di vecchiaia calano e si situano a tre punti percentuali al di sotto del valore mediano.
- I collaboratori assicurati presso PUBBLICA realizzano un reddito sostitutivo compreso tra il 59 e il 66 per cento dell'ultimo reddito, a condizione che l'aver di vecchiaia venga remunerato con il tasso d'interesse minimo. Le prestazioni di vecchiaia dei collaboratori si situano pertanto a cinque punti

²¹ Il valore mediano corrisponde al valore per il quale il 50 % di tutti i valori considerati si situa al di sopra e il 50 % si situa al di sotto di tale valore.

²² Lo studio comparativo di mercato esamina il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia tramite contributi di risparmio dei lavoratori e dei datori di lavoro. I contributi di rischio non sono stati invece presi in considerazione. Se vengono integrati anche i contributi di rischio, nel caso delle FFS il datore di lavoro assume il 59 % dei costi di previdenza, mentre i lavoratori ne assumono il 41 per cento

percentuali al di sotto del valore mediano e occupano i ranghi 9–11 su una graduatoria di 15.

- Nel caso della CP FFS la quota del datore di lavoro al finanziamento delle prestazioni illustrate è del 50 per cento circa, mentre quella delle imprese paragonate è maggiore. Anche PUBBLICA è finanziata pariteticamente. Entrambe le casse occupano gli ultimi ranghi.

I risultati dettagliati figurano nell'allegato 3.

Conclusione per quanto riguarda tutti gli scenari

- Se gli averi di vecchiaia sono remunerati con il 2,75 per cento, i redditi sostitutivi dei quadri e dei collaboratori della FFS si situano sul valore mediano o leggermente al di sotto.
- In caso di remunerazione con il tasso d'interesse zero i quadri delle FFS realizzano un reddito sostitutivo nettamente inferiore al valore mediano e i collaboratori un reddito sostitutivo leggermente al di sotto del valore mediano.
- La quota del datore di lavoro al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia illustrate è del 50 per cento circa nel caso dei quadri e dei collaboratori ed è quindi inferiore alla media.
- In complesso la CP FFS si situa nel settore di coda per quanto concerne il confronto tra casse pensioni. A seconda dello scenario il suo rango su una graduatoria di 15 è compreso tra 9 e 11 in caso di remunerazione dell'avere di vecchiaia con il 2,75 per cento e tra dieci e 12 in caso di remunerazione con il tasso d'interesse zero.

3 Altre possibili soluzioni esaminate

3.1 Cassa dei pensionati

In maniera analoga alla cassa dei pensionati che aveva proposto per PUBBLICA, il Consiglio federale ha per lungo tempo prospettato il trasferimento di determinati effettivi di beneficiari di rendite in un'opera previdenziale autonoma. Dopo il fallimento della creazione di una cassa dei pensionati nell'ambito di PUBBLICA questa variante non è più entrata in linea di conto per la CP FFS.

Questa regolamentazione era incentrata su una garanzia della Confederazione per le prestazioni di rendita. I beneficiari di rendite di invalidità e gli assicurati attivi sarebbero rimasti nelle casse originarie. Fatti salvi determinati diritti di cogestione della Confederazione, la CP FFS avrebbe gestito autonomamente la propria cassa dei pensionati e il suo patrimonio.

La Confederazione dal canto suo avrebbe adempito la sua garanzia di prestazioni effettuando versamenti nel corso dell'anno successivo in caso di copertura insufficiente della cassa dei pensionati. La Confederazione non avrebbe effettuato i pagamenti alla cassa dei pensionati, ma versato le rimesse a un fondo speciale giuridicamente autonomo ai sensi dell'articolo 52 della legge sulle finanze della Confederazione («Fondo di garanzia»). In questo modo la Confederazione avrebbe potuto ricorrere alle prestazioni fornite quando la cassa avrebbe disposto di eccedenze superiori al suo fabbisogno di riserve e di accantonamenti. Si sarebbe così garantito che la Con-

federazione non avrebbe versato alla cassa dei pensionati risorse maggiori di quelle effettivamente necessarie.

3.2 Procedura di copertura parziale

Quale ulteriore possibilità di soluzione il Consiglio federale ha esaminato il ritorno alla procedura di copertura parziale, che prevede un grado mirato minimo di copertura dell'80 per cento, nonché una garanzia dello Stato e una remunerazione del disavanzo (del 20 % al massimo) da parte della Confederazione.

Nel caso della procedura di copertura parziale la cassa pensioni non è risanata in senso proprio, perché la copertura integrale degli impegni non viene raggiunta e rimane necessaria una garanzia a tempo indeterminato della Confederazione. Gli ulteriori motivi che si oppongono alla procedura di copertura parziale sono:

- la remunerazione corrente della lacuna di copertura con il tasso tecnico d'interesse del 3,5 per cento provoca costi superiori agli interessi che la Confederazione dovrebbe attualmente versare sul mercato dei capitali per procacciarsi ulteriori risorse. Per i capitali con una durata di 10 anni l'interesse ammonta attualmente ad appena il tre per cento. Si dovrebbe inoltre esaminare se oltre all'interesse tecnico andrebbe finanziato un supplemento di longevità dello 0,5 per cento, circostanza che aumenterebbe al quattro per cento i costi di interesse. Dal profilo dei costi di interesse un apporto unico sarebbe preferibile per la Confederazione;
- la procedura di copertura parziale va mantenuta soltanto se è garantita la perennità, cioè se le partenze di assicurati che versano i contributi sono più o meno compensate in futuro da nuovi arrivi. Questa esigenza non è adempita nel caso della CP FFS perché nel corso degli ultimi anni le FFS hanno ridotto durevolmente gli effettivi di personale;
- si oppone parimenti al ritorno alla procedura di copertura parziale il fatto che in un disegno di legge (modica della LPP) il Consiglio federale prevede che anche il disavanzo delle casse pensioni di diritto pubblico dovrebbe in linea di massima essere finanziato integralmente come quello delle casse di diritto privato²³. In questo senso si tiene conto di quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Beck (03.432), che esige il finanziamento integrale del disavanzo delle istituzioni di previdenza di diritto pubblico su un arco di tempo compreso tra dieci e 20 anni.

3.3 Partecipazione dei beneficiari di rendite delle FFS alle misure di risanamento

Principio

Conformemente all'articolo 65d capoversi 2 e 3 LPP i beneficiari di rendite possono essere sollecitati, a condizioni estremamente restrittive, al risanamento di una coper-

²³ Secondo la decisione del Consiglio federale al termine della procedura di consultazione il sistema attuale di capitalizzazione parziale dovrebbe essere autorizzato durante un periodo transitorio di 40 anni. Il messaggio corrispondente sarà adottato entro la fine dell'anno.

tura insufficiente. Si presuppone l'esistenza di una copertura insufficiente e l'insuccesso di altre misure. Anzitutto va ribadito che rimane garantita l'entità della rendita alla nascita del relativo diritto. Sono poi assolutamente protetti gli adeguamenti alle rendite di invalidità. Fruiscono invece di una protezione condizionata gli aumenti di rendite erogati nel corso degli ultimi dieci anni, previsti dal regolamento e concessi in maniera duratura. I contributi di risanamento possono essere computati temporaneamente con questa parte della rendita soltanto se il regolamento che prevede l'aumento della rendita contempla una clausola di modifica e di risanamento al momento dell'erogazione della rendita. In mancanza di una simile clausola questa parte della rendita è intangibile. Non sono quindi protetti gli aumenti duraturi delle rendite effettuati esclusivamente su base volontaria e che non sono prescritti né per legge, né dal regolamento.

Nel caso della CP FFS la base regolamentare della partecipazione dei beneficiari di rendite alle misure di risanamento è stata istituita con la modifica del regolamento a contare dal 10 aprile 2003. Da allora è stato effettuato un solo aumento dello 0,4 per cento delle rendite con effetto al 1° gennaio 2004, questo unicamente a favore dei beneficiari di rendite pensionati prima del 1° gennaio 2001. L'aumento è stato consentito per motivi di parità di trattamento dei pensionati delle ex aziende della Confederazione con i pensionati della Confederazione, parità di trattamento soppressa soltanto nel quadro della revisione urgente della legge sulla CPC con effetto a contare dal 1° gennaio 2005. Da allora non sono stati effettuati altri aumenti di rendite. Nel caso della CP FFS non sono quindi possibili riduzioni delle rendite per risanare la cassa pensioni.

Parere dell'Ufficio federale di giustizia

Come esposto qui sopra, l'articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP in combinato disposto con le disposizioni di diritto previdenziale delle casse pensioni della Confederazione, della Posta e delle FFS non offre spazio per coinvolgere i beneficiari di rendite nel risanamento di una copertura insufficiente. Nel quadro dei dibattiti sulla legge su PUBBLICA l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato invitato a esaminare se per le casse pensioni delle FFS e della Posta e per PUBBLICA potesse entrare in linea di conto una regolamentazione di diritto speciale che andasse oltre a quella della LPP. L'UFG è giunto alla conclusione che una simile legislazione speciale sarebbe contraria al principio dell'uguaglianza giuridica e quindi alla Costituzione²⁴.

Dalla Costituzione federale non si può evincere alcuna garanzia assoluta dell'immutabilità delle rendite una volta che sono state attribuite. In questo senso le rendite correnti di PUBBLICA e delle casse pensioni della Posta e delle FFS non costituiscono diritti acquisiti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Anche la disposizione sulla previdenza professionale posta in consultazione (art. 130 Cost.) non contiene alcuna garanzia assoluta dell'immutabilità delle rendite correnti.

La Costituzione federale stabilisce nondimeno determinati limiti a una legislazione che ha per oggetto riduzioni di rendite o contributi di risanamento dei beneficiari di rendite. In questo senso l'articolo 130 capoverso 2 lettera a Cost. esige che la previdenza professionale renda possibile, unitamente all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la continuazione in misura adeguata del tenore di

²⁴ Cfr. parere dell'Ufficio federale di giustizia del 23 dicembre 2005 sulla questione della legittimità costituzionale delle riduzioni di rendite presso PUBBLICA e le casse pensioni della Posta e delle FFS.

vita abituale. D'altra parte i contributi di risanamento dei beneficiari di rendite devono essere integrati nel finanziamento paritetico (art. 113 cpv. 3 Cost.). Il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) esige che i contributi di risanamento e le riduzioni delle rendite siano situati nel contesto di un concetto globale equilibrato. Nello stesso tempo i contributi di risanamento e le riduzioni delle rendite possono essere effettuati soltanto e nella misura in cui altri provvedimenti non consentano di raggiungere l'obiettivo e ciò sia necessario all'eliminazione della copertura insufficiente. I contributi di risanamento – ma anche le riduzioni delle rendite – devono essere limitati nel tempo. Un'adeguata normativa transitoria deve ammortizzare le riduzioni importanti.

Il principio dell'uguaglianza giuridica infine (art. 8 cpv. 1 Cost.) esige che a uguali condizioni una soluzione corrispondente si applichi a tutte le istituzioni di previdenza soggette alla LPP. Non si intravedono motivi materiali che giustificerebbero una disparità di trattamento. Dal profilo dell'uguaglianza giuridica una simile disposizione legale non potrebbe essere limitata alle tre casse pensioni PUBBLICA, Posta e FFS. Anzi la possibilità di coinvolgere i beneficiari di rendite in misure di risanamento che vanno al di là di quanto previsto dall'articolo 65d LPP deve essere aperta anche alle altre istituzioni di previdenza.

In considerazione del fatto che l'articolo 65d è stato approvato soltanto di recente dal Parlamento e che il principio dell'uguaglianza giuridica vieta per le casse pensioni della Posta, delle FFS e PUBBLICA una legislazione speciale che vada oltre le prescrizioni di questa norma legale, il Consiglio federale non ha perseguito ulteriormente questo approccio.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale per la Confederazione

Per il risanamento della CP FFS sono poste in discussione quattro diverse varianti. Nel caso di tre di queste varianti la Confederazione provvede a una ricapitalizzazione delle FFS. Le varianti proposte differiscono dal profilo della somma che deve essere versata dalla Confederazione. Sulla base dei dati in cifre a fine 2007, tale importo è compreso tra circa 1,9 e un massimo di 3,2 miliardi nel caso della variante 1, ammonta a circa 1,7 miliardi nel caso della variante 2 e a 0,7 miliardi per quanto riguarda la variante 3. È inoltre proposta una quarta variante senza partecipazione della Confederazione; tale variante ha tuttalpiù ripercussioni finanziarie indirette. Se ad esempio la CP FFS decidesse di riscuotere contributi di risanamento, tale modo di procedere graverebbe il risultato annuale delle FFS. Per la Confederazione come datore di sussidi ne potrebbe risultare l'obbligo di effettuare versamenti più elevati alle FFS.

Il piano finanziario di legislatura non prevede alcuna risorsa per il risanamento della CP FFS. Un eventuale contributo della Confederazione al risanamento della CP FFS assumerebbe la forma di un apporto unico. La copertura insufficiente della cassa – dovuta prevalentemente all'evoluzione del mercato –, la riduzione indispensabile del tasso tecnico d'interesse e gli effettivi elevati di beneficiari di rendite di vecchiaia costituiscono un evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione. Conformemente all'articolo 15 della legge sulle finanze della Confederazione il

Consiglio federale annuncerebbe un fabbisogno finanziario supplementare al Parlamento. In questo senso la spesa non sarebbe sottoposta alle prescrizioni del freno all'indebitamento. Va osservato comunque che un'eventuale prestazione della Confederazione a favore delle FFS determinerebbe un aumento corrispondente del debito della Confederazione e maggiori costi di interesse.

Il 23 aprile 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'introduzione di una norma di complemento al freno all'indebitamento. Secondo tale norma le uscite nel contesto di un'eventuale ricapitalizzazione delle FFS dovrebbero essere compensate a tempo debito da entrate straordinarie o da eccedenze del bilancio ordinario.

Nessuna delle varianti di risanamento della CP FFS poste in consultazione ha ripercussioni sugli effettivi di personale della Confederazione.

4.2 Freno alle spese

Le varianti di aiuto della Confederazione proposte a favore della CP FFS sottostanno al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. Conformemente a questa norma costituzionale le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Sia la ricapitalizzazione prevista dalle varianti 1–3, sia la norma potestativa della variante 1 superano il valore soglia determinante.

4.3 Ripercussioni per i Cantoni

Il presente progetto non ha ripercussioni finanziarie dirette per i Cantoni e i Comuni. Non si prevedono neppure ripercussioni dirette per le altre istituzioni di previdenza della Svizzera. La legge sulle FFS è una legge speciale che disciplina in maniera esclusiva le questioni riguardanti la CP FFS. Non se ne possono dedurre diritti o obblighi per altre istituzioni di previdenza di diritto pubblico. Non è però escluso che in caso di prestazione della Confederazione aumenti la pressione politica in vista del risanamento di casse pensioni nelle quali i Cantoni sono finanziariamente coinvolti. In quanto comproprietari delle imprese di trasporto concessionarie (ITC) che vi sono affiliate, i Cantoni sono particolarmente toccati nel caso della cassa pensioni ASCOOP – in grave situazione di copertura insufficiente dal 2002.

Con decisione del 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha proposto l'approvazione di entrambi i postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363). Questi due postulati di medesimo tenore invitano il Consiglio federale a esaminare con quali misure, paragonabili a quelle applicate alle FFS, la Confederazione potrebbe sostenere il risanamento in corso della Cassa pensioni ASCOOP per garantire una leale concorrenza tra le FFS e le ITC.

Il rapporto concernente l'adempimento di entrambi i postulati Fluri e Lauri è allegato alla procedura di consultazione sul risanamento della CP FFS.

4.4 Ripercussioni per l'economia

Il presente progetto non ha ripercussioni economiche dirette.

5 Rapporto con il programma di legislatura 2007–2011

Il rapporto sul programma di legislatura 2007–2011 prevede il messaggio sul risanamento della CP FFS.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

In caso di nuova prestazione della Confederazione è necessario un adeguamento della legge sulle FFS. Dal profilo concreto vi verrebbe integrata una disposizione legale che sancisce l'obbligo per la Confederazione di ricapitalizzare il contributo di risanamento fornito dalle FFS e stabilisce la base di calcolo della prestazione della Confederazione. Nel caso della quarta variante (senza prestazione della Confederazione) l'adeguamento della legge sulle FFS viene a cadere.

La competenza di legiferare si fonda sull'articolo 87 della Costituzione federale²⁵.

6.2 Rapporto con la LPP

La legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) disciplina la previdenza professionale tramite prescrizioni minime. Le modifiche di legge presentate nel quadro delle diverse varianti sono conformi alla LPP.

²⁵ L'ingresso della legge sulle FFS rinvia tuttora all'art. 26 della vecchia Costituzione federale del 1874.

Panoramica delle casse pensioni PUBBLICA, CP FFS, CP Posta, comPlan, Previdenza RUAG, Skycare: creazione e situazione attuale

Cassa pensioni	Creazione	Grado di copertura in % a fine 2007	Eccedenza (+) disavanzo (-) in mio. a fine 2007	Tasso tecnico d'interesse	Passaggio al primato dei contributi
PUBLICA	1.3. 2001	106,7	+ 2'033	4 %, a metà 2008 3,5 %	a metà 2008
CP Posta	1.1.2002	102,1	+266	4 %	dall'1.1.2008
CP FFS	1.1.1999	92,4	- 1 100	3,5 %	dall'1.1.2007
comPlan (Swisscom)	1.1.1999	108,3	+ 523	3,75 %	dal 2002: classe 57 e più giovani, dall'1.1.2006: tutti i collaboratori
Previdenza RUAG	16.1.2001	108,9	+ 110	4 %	dalla creazione
Skycare (Skyguide)	1.1.2003	108,4	+80	4 %	dalla creazione

1 PUBBLICA

PUBLICA ha iniziato il 1° giugno 2003 la sua attività come ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria; da un punto di vista formale la sua creazione è avvenuta già il 1° marzo 2001 con l'entrata in vigore della legge federale del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC; RS 172.222.0). In virtù dell'articolo 26 della legge sulla CPC, rispettivamente dell'articolo 19 della legge su PUBLICA, la Confederazione ha assunto il deficit accumulato di 11,94 miliardi. Tale deficit era riconducibile a diverse cause:

- mancato versamento dei contributi del datore di lavoro: fondandosi sul principio allora vigente del bilancio in cassa aperta (procedura di copertura parziale) la Confederazione non pagava integralmente i suoi contributi (contributi generali sugli aumenti salariali, segnatamente in seguito ad adeguamento degli stipendi al rincaro);
- perdite su investimenti, rispettivamente ricavi insufficienti dagli investimenti (a causa dell'evoluzione sui mercati finanziari);
- perdite attuariali (ad es. a causa delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato volontario).

L'integrazione in PUBLICA, il 1° gennaio 2004, del corpo professorale soggetto alla vecchia legislazione ha provocato ulteriori costi di 846 milioni alla Confederazione.

L'articolo 71 capoverso 1 degli ex Statuti della CPC definiva le condizioni di pensionamento dei membri femminili della generazione di entrata («donne affiliate con garanzia dei diritti»). Il 14 maggio 2003 il Consiglio federale ha deciso che i datori

di lavoro dovevano assumere i capitali di copertura mancanti per il pensionamento delle «donne affiliate con garanzia dei diritti». Nella sua qualità di datore di lavoro la Confederazione ha versato a questo titolo 108,5 milioni tra metà 2003 e il 2007 (art. 74 OCPC 1).

A fine 2007 PUBLICA presentava, sulla base di un tasso tecnico d'interesse del quattro per cento, un grado di copertura del 106,7 per cento ai sensi della OPP 2. Le riserve di fluttuazione di corso ammontavano a circa due miliardi.

In seguito alla revisione totale della legge sulla CPC, revisione che entrerà in vigore a metà 2008, PUBLICA diventerà un'istituzione collettiva. Le Camere federali hanno d'altra parte deciso misure in vista del consolidamento finanziario di PUBLICA:

- passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi;
- adeguamento dei piani di previdenza (più nessuna prestazione non finanziata);
- contributo unico di circa 900 milioni per il finanziamento del capitale di copertura dei beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità a causa della riduzione del tasso tecnico d'interesse dal quattro al 3,5 per cento. In questo contributo è compreso un importo di circa 280 milioni per l'effettivo chiuso di pensionati (corrisponde in cifre a una riduzione matematica ulteriore del tasso tecnico d'interesse al tre per cento per gli effettivi di pensionati della Swisscom, della RUAG e di diverse organizzazioni precedentemente affiliate alla CPC, come la SSR); questo importo copre il rischio che PUBLICA non potrebbe più esigere dagli ex datori di lavoro in caso di risanamento.

2 CP Posta

Il personale della Posta è uscito dalla Cassa pensioni della Confederazione il 31 dicembre 2001. La Posta ha istituito il 1° gennaio 2002 una propria cassa pensioni per i suoi lavoratori e pensionati. La cassa pensioni è stata rifinanziata dalla Confederazione a tale data. In considerazione dell'evoluzione sui mercati finanziari essa ha fruito di un inizio più favorevole di quello della CP FFS.

Conformemente all'articolo 24 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle poste, LOP; RS 783.1), la Confederazione può assumere interamente o parzialmente la lacuna di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore della Posta. In virtù di questa disposizione la Confederazione ha assunto il disavanzo di 4 129,2 milioni dell'effettivo di pensionati della Posta presso la Cassa pensioni della Confederazione al 31 dicembre 2001.

A fine 2006 la Posta ha raggiunto un accordo con i sindacati in merito al passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi. I costi unici di questa soluzione e i crediti nei confronti della Confederazione risultanti dal bilancio di apertura ammontano a 912 milioni, finanziati per il tramite del rimborso degli utili della Posta. La Confederazione ha inoltre rinunciato a favore della CP Posta a ulteriori 250 milioni provenienti dall'utile del 2007 a titolo di contributo del datore di lavoro alla costituzione di una riserva di fluttuazione di corso. In compenso la Posta si è impegnata a presentare entro metà 2008 un concetto sulle modalità di costituzione, a

medio termine e con il coinvolgimento determinante degli assicurati, di una riserva fluttuazione di corso.

Previdenza professionale per rapporti di servizio speciali (PPRS)

La categorie di personale che a causa dei loro rapporti di servizio speciali o per motivi amministrativi non erano sottoposti alla CPC sono stati assicurati nella previdenza professionale per rapporti di servizio speciali (già C25). Le condizioni PPRS sono state integrate nella CP Posta il 1° gennaio 2002. Il disavanzo ammontava a 204 milioni ed è stato assunto dalla Confederazione conformemente all'articolo 24 capoverso 2 della legge sull'organizzazione delle poste.

A fine 2007 la CP Posta presentava, sulla base di un tasso tecnico d'interesse del quattro per cento, un grado di copertura del 102,1 per cento.

3 comPlan (Swisscom)

Nel quadro della privatizzazione di Swisscom è stata istituita il 24 luglio 1998 la cassa pensioni comPlan. Tutti gli assicurati attivi e i pensionati parziali sono usciti il 31 dicembre 1998 dalla CPC e trasferiti alla comPlan a contare dal 1° gennaio 1999. Le rendite correnti (senza le rendite parziali) del 1998 sono rimaste presso la CPC.

Conformemente all'articolo 27 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC; RS 784.11), la Confederazione può concedere all'azienda prestiti della tesoreria durante un periodo di transizione. Per questo tramite essa ha potuto rifinanziare il disavanzo di 2251 milioni della cassa pensioni (a fine 1997). In seguito al perfezionamento e alla rettifica dell'incartamento in applicazione della legge sul libero passaggio, la Confederazione ha dotato Swisscom, rispettivamente comPlan, di un capitale supplementare di circa 92 milioni a fine 1999.

Il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi è stato operato in due fasi:

- nel corso del 2002 è stato effettuato il passaggio delle classi di età 1957 e più giovani;
- il 1° gennaio 2006 è stato effettuato il passaggio delle classi di età 1956 e più anziane.

Il tasso tecnico d'interesse è stato ridotto il 1° gennaio 2006 dal quattro al 3,75 per cento.

Per allestire il proprio rendiconto Swisscom ricorre allo standard IFRS. Nel quadro del bilancio di apertura Swisscom aveva costituito un accantonamento di 920 milioni ai sensi di IAS 19. La Confederazione ha inoltre tenuto conto, con ulteriori 24,6 milioni, dell'aumento del fabbisogno di accantonamenti a motivo della rettifica del disavanzo.

A fine 2007 comPlan presentava, sulla base di un tasso tecnico d'interesse del 3,75 per cento, un grado di copertura del 108,3 per cento. Essa dispone di una riserva di fluttuazione di corso di 523 milioni.

4 RUAG

La cassa pensioni RUAG è stata creata il 16 gennaio 2001. Fino al 30 giugno 2001 la RUAG era assicurata alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) come organizzazione affiliata. Le rendite correnti e le rendite parziali (invalidità parziale e pensionamento parziale) che iniziano fino e compreso il 30 giugno 2001 rimangono presso la CPC.

Le imprese d'armamento hanno pagato nel 1997 i disavanzi loro afferenti di 200 milioni.

La Confederazione ha trasferito alla fondazione padronale di finanziamento RUAG 268,8 milioni per gli impegni previdenziali al 1° luglio 2001 ai sensi dello SWISS GAAP FER (ricapitalizzazione secondo l'art. 5a della legge del 10 ottobre 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC; RS 934.21). Quest'ultima ha trasferito quasi 200 milioni alla Previdenza RUAG per aumentare la capacità di rischio dell'istituzione di previdenza.

Il 31 dicembre 2001 la RUAG ha convertito la propria contabilità allo standard IFRS. L'importo per la copertura degli impegni che ne risultano ammonta a 188,6 milioni. Nel dicembre del 2002 la Confederazione ha trasferito tale importo alla fondazione padronale di finanziamento RUAG.

La previdenza RUAG applica il primato di contributi fin dalla sua creazione. A fine 2007 essa presentava, sulla base di un tasso tecnico d'interesse, un grado di copertura del 108,9 per cento. La riserva di fluttuazione di corso ammontava a circa 110 milioni.

5 Skycare (Skyguide)

Skyguide è uscita dalla CPC a fine 2002. Il 1° gennaio 2003 essa ha creato la propria cassa pensioni Skycare riprendendo i propri pensionati. Skycare è una cassa che applica il primato dei contributi.

Nel quadro della revisione della legge sulla navigazione aerea le Camere federali hanno stabilito che i diritti dell'attuale personale di sicurezza di volo delle Forze aeree dovevano essere tutelati (messaggio del 22.5.2002 concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea, art. 40 cpv. 2^{quater}, in vigore dall'1.8.2003). Alla Confederazione è stato imposto l'obbligo di finanziare la lacuna di copertura. L'operazione è costata 20,5 milioni alla Confederazione.

Skycare presentava a fine 2007, sulla base di un tasso tecnico d'interesse del quattro per cento, un grado di copertura del 108,4 per cento. La riserva di fluttuazione di corso ammontava a circa 80 milioni.

Nel corso della sua seduta del 3 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato la partecipazione della Svizzera al progetto di spazio aereo unico dell'UE (Single European Sky, SES)²⁶. In virtù di una Direttiva dell'UE del marzo 2004 il consuntivo

²⁶ Il progetto SES prevede la costituzione di blocchi funzionali di spazio aereo. Essi devono essere collocati lungo i flussi di traffico e non essere orientati sulle frontiere nazionali come ne è il caso attualmente. La costituzione di un blocco aereo comune esige l'approvazione delle istanze politiche e quindi la conclusione di un accordo internazionale.

delle società di sicurezza di volo deve corrispondere agli standard internazionali di rendiconto adottati dalla Comunità. Tale standard è denominato IFRS (International Financial Reporting Standard).

Attualmente non sussiste per Skyguide la necessità di effettuare un accantonamento per gli impegni previdenziali secondo lo standard IFRS/IAS 19, né quella di una successiva ricapitalizzazione della società da parte della Confederazione. In una prima fase la partecipazione allo SES sembra possibile senza l'adempimento di tutti gli standard IFRS. Esiste anzi una certa possibilità che conformemente a una norma di eccezione si esiga anche più tardi un'osservanza possibilmente blanda delle disposizioni. Il Consiglio federale esaminerà nuovamente la questione nell'ipotesi che a una data ulteriore l'UE dovesse dichiarare vincolante per i partecipanti al progetto SES l'osservanza delle prescrizioni ai sensi dello standard IAS 19 oppure che il loro rispetto si rivelasse cogente per la realizzazione di un progetto concreto.

Sintesi: prestazioni attuali della Confederazione alla CPC e alle casse pensioni della Posta, delle FFS, di Swisscom, di RUAG, di Skyguide, rispettivamente alle loro imprese affiliate

Pagamenti, secondo la loro esposizione nel bilancio della Confederazione, sotto forma di trasferimenti in contanti, concessione di crediti o rinunce al rimborso di mutui. È indicato il momento della decisione, non quello del pagamento.

in mio. CHF	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Pubblica											13 789,5
Copertura insufficiente (art. 26 legge sulla CPC; DCF 19.12.03; art. 19 legge su PUBBLICA)						11 935,0					11 935,0
Docenti dei PF, lacuna di copertura al momento del trasferimento a PUBBLICA (art. 40b legge sui PF)							846,0				846,0
Donne della generazione di entrata («donne affiliate con garanzia dei diritti»; art. 74 ordinanza sulla CPC) 1)						108,5					108,5
Contributo unico secondo l'art. 23 legge su PUBBLICA 2)									900,0		900,0
Posta 3)											4 333,2
Copertura insufficiente il 31.12.01 (art. 24 legge sulle LOP)					4 129,2						4 129,2
Copertura insufficiente PPRS (art. 24 cpv. 2 LOP)							204,0				204,0
FFS											12 610,5
Mutuo della CPS alle FFS (art. 1 cpv. 1 decreto del 20.3.1998 sul rifinanziamento)		5 910,0									5 910,0
Finanziamento della copertura insufficiente della CPS a fine 1997 (art. 16 cpv. 4 LFFS, art. 1		5 186,0									5 186,0

in mio. CHF	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
cpv. 1 lett. a del decreto sul rifinanziamento del 20.3.98)											
Finanziamento della copertura insufficiente della CPS a fine 1998 (parziale) (art. 24 cpv. 2 lett. a DCF 14.6.1999)		58,0									58,0
Prestazione minima di uscita secondo l'art. 17 LFLP, art. 16 cpv. 4 LFFS; DCF 27.6.01)				149,3							149,3
Rinuncia al rimborso del mutuo a motivo di accantonamenti secondo FER 16 (art. 1 cpv. 1 lett. d decreto del 20.3.1998 sul rifinanziamento; DCF 14.6.1999 e 27.6.01)		650,0		657,2							1 307,2
Complan (Swisscom)											3 287,3
Copertura insufficiente il 31.12.97 (art. 26 LATC del 30.4.1997)	2 250,7	92,0									2 342,7
IAS (art. 12 LATC, art. 26 LATC)	920,0	24,6									944,6
RUAG											457,4
FER 16 (Art. 5a cpv. 1 LF del 6.10.2000 sulle imprese d'armamento)				268,8							268,8
Differenza IAS - FER (art. 5b LF sulle imprese d'armamento)					188,6						188,6
Skyguide											20,5
Copertura insufficiente dei controllori del traffico aereo (art. 40 cpv. 2 ^{quater} LNA del 21.3.2003)						20,5					20,5
Totale	3 170,7	11 920,6	0,0	1 075,3	4 317,8	12 064,0	1 050,0	0,0	900,0	0,0	34 498,4

- 1) Sono compresi i costi stimati di 30 milioni per i costi di pensionamento delle donne della generazione di entrata nel 2007.
- 2) I 900 milioni per PUBBLICA nel 2006 corrispondono a una stima. L'importo esatto sarà stabilito al momento del passaggio al primato dei contributi (metà 2008).
- 3) Non è indicato il rifinanziamento della Posta per il tramite degli utili tratti.

Obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS negli anni 2007– 2010

Introduzione

La Confederazione è azionista unica della FFS SA. Gli interessi della Confederazione sono rappresentati dal Consiglio federale. Tenendo conto della libertà imprenditoriale della FFS SA, esso crea condizioni ottimali per il successo operativo dell'azienda.

Con la strategia del proprietario, il Consiglio federale, dopo aver sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce gli obiettivi strategici dell'impresa per un periodo di quattro anni, completando e concretizzando gli obiettivi contenuti nella "Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2007–2010". Con la Convenzione sulle prestazioni e la strategia del proprietario, il Consiglio federale si impegna nei riguardi di obiettivi consistenti e a lungo termine. L'ordinazione dettagliata dell'infrastruttura avviene per mezzo della Convenzione sulle prestazioni.

Gli obiettivi strategici sono indirizzati alla FFS SA e alle sue società affiliate.

1. Obiettivi generali

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 1.1 sviluppino la loro posizione di mercato e aumentino il beneficio per i clienti offrendo un elevato standard qualitativo e servizi innovativi. In tal modo forniscono un contributo determinante alla promozione del trasporto pubblico, al trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia e all'assicurazione del servizio universale (servizio pubblico);
- 1.2 perseguano, nel quadro delle loro possibilità economiche e aziendali, una strategia imprenditoriale sostenibile e basata su principi etici;
- 1.3 dispongano di un adeguato sistema di gestione dei rischi e di un sistema intersettoriale di gestione della sicurezza. Hanno cura di mantenere l'elevato livello di sicurezza per i clienti e il personale. Il sistema di gestione della sicurezza viene ulteriormente sviluppato tenendo conto del progresso tecnico, dei pericoli potenziali e delle possibilità economiche;
- 1.4 coordinino, fungendo da capofila, il sistema complessivo del trasporto pubblico nella pianificazione e nell'erogazione delle prestazioni. Promuovono in modo mirato catene di trasporto ininterrotte e la mobilità combinata;
- 1.5 aumentino la soddisfazione dei clienti;
- 1.6 nel quadro delle possibilità economiche e aziendali, tengano conto delle ripercussioni della loro attività sullo sviluppo del territorio e dell'esigenza delle regioni di un'adeguata distribuzione dei posti di lavoro.

2. Obiettivi strategici dei settori aziendali

2.1 Divisione Viaggiatori

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 2.1.1 nel settore del traffico viaggiatori su lunghe distanze, allestiscano un'offerta orientata al mercato e partecipino alla crescita del traffico in misura superiore alla media dei diversi vettori;
- 2.1.2 nel settore del traffico viaggiatori regionale, consolidino l'attuale elevata quota di mercato migliorando continuamente il rapporto fra le indennità e le prestazioni e partecipando attivamente alle gare d'appalto;
- 2.1.3 nel settore del traffico viaggiatori internazionale, allestiscano un'offerta orientata al mercato e partecipino alla crescita del traffico in misura superiore alla media dei diversi vettori. In tal modo, assicurano l'integrazione della Svizzera nella rete ad alta velocità europea e buoni collegamenti dalla Svizzera verso i principali centri economici e gli aeroporti internazionali;
- 2.1.4 raggiungano i concordati standard di puntualità e di garanzia delle coincidenze;
- 2.1.5 nel settore del traffico viaggiatori, incrementino annualmente in modo adeguato la produttività.

2.2 Divisione Merci

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 2.2.1 nel settore del traffico merci internazionale, attuino sistematicamente la strategia di transito scelta (produzione transfrontaliera da un'unica fonte). Nel traffico transalpino, incrementano ulteriormente il proprio volume di traffico, nella misura in cui ciò non comporta rischi insostenibili per l'azienda e non compromette un'erogazione durevolmente redditizia delle prestazioni. Le FFS forniscono così un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento;
- 2.2.2 nel settore del traffico merci nazionale, e nei limiti di un esercizio che risponde al principio dell'autonomia finanziaria, allestiscano un'offerta capillare orientata alle esigenze dei trasportatori;
- 2.2.3 nel traffico merci nazionale e internazionale, raggiungano i concordati standard di puntualità;
- 2.2.4 nel settore del traffico merci, incrementino annualmente in modo adeguato la produttività.

2.3 Divisione Infrastruttura

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 2.3.1 nel quadro dei loro programmi di rinnovamento e di potenziamento, promuovano l'interoperabilità con le infrastrutture di altri gestori di reti in Svizzera e all'estero, e forniscano un contributo sostanziale allo sviluppo tecnico e all'innovazione relativi alla rete a scartamento normale;
- 2.3.2 nel settore delle infrastrutture, incrementino annualmente in modo adeguato la produttività;
- 2.3.3 incrementino con continuità l'efficienza con cui utilizzano le sovvenzioni, in modo da creare le premesse per una loro riduzione o per la diminuzione dei prezzi delle tracce d'orario;

- 2.3.4 sostengano gli utilizzatori delle tracce d'orario nel raggiungimento dei loro obiettivi, attraverso una pianificazione ottimale delle tracce stesse. In quanto comproprietarie e committenti della società Traccia Svizzera SA, le FFS si impegnano a favore di un'attribuzione non discriminatoria delle tracce e di uno sfruttamento ottimale delle capacità esistenti.

2.4 Settore Immobili

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 2.4.1 gestiscano secondo criteri di mercato gli immobili di loro proprietà oggetto di uno sfruttamento commerciale, e assicurino con la propria politica di investimento l'incremento duraturo del valore del proprio portafoglio immobiliare. Le FFS informano tempestivamente la Confederazione in caso di progetti di alienazione di importanti patrimoni immobiliari;
- 2.4.2 armonizzino con le autorità cantonali e comunali i propri progetti relativi alle aree delle stazioni e sostengano la realizzazione di poli di sviluppo in tali zone.

3. Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 3.1 conseguano un utile adeguato che consenta loro di crearsi il margine di manovra necessario per l'ulteriore sviluppo dell'azienda, per la partecipazione al risanamento della cassa pensioni delle FFS e per il versamento dei previsti contributi di compensazione da parte del Settore Immobili;
- 3.2 conseguano un risultato annuale positivo nella Divisione Viaggiatori. Il settore del traffico viaggiatori su lunghe distanze consegue un risultato d'esercizio annuale positivo, che a lungo termine assicura il finanziamento dei necessari investimenti sulla base del cash flow generato;
- 3.3 conseguano un risultato annuale positivo nella Divisione Merci;
- 3.4 conseguano un reddito conforme al mercato con gli immobili di loro proprietà oggetto di uno sfruttamento commerciale. Il settore Immobili versa ogni anno contributi di compensazione per 150 milioni di franchi alla Divisione Infrastruttura e rafforza la capacità finanziaria dell'azienda;
- 3.5 nel settore della Divisione Infrastruttura avente diritto alle indennità, conseguano, tenuto conto dei contributi di compensazione da parte del Settore Immobili, almeno un risultato in pareggio;
- 3.6 mantengano ad un livello adeguato la quota di capitale proprio delle FFS e delle Divisioni Viaggiatori e Merci.

4. Obiettivi inerenti al personale

Il Consiglio federale esige che le FFS

- 4.1 perseguano una politica del personale sociale e moderna, offrano ai propri apprendisti una formazione al passo con i tempi e mirino, attraverso misure

- di formazione e di perfezionamento professionale, a migliorare la capacità del loro collaboratori di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;
- 4.2 suscitino la fiducia del personale grazie al proprio stile di gestione, ai programmi di sviluppo del personale e alla comunicazione interna;
 - 4.3 fissino in contratti collettivi le condizioni di lavoro valide per la casa madre (FFS SA) e per tutte le società affiliate nate o che nasceranno da processi di esternalizzazione, e sviluppino ulteriormente tali contratti collettivi con le associazioni del personale. Le FFS garantiscono alle associazioni del personale il diritto di essere consultate in tutte le questioni di fatto relative alla politica del personale;
 - 4.4 offrano piani previdenziali validi, flessibili, e competitivi sul mercato del lavoro.

5. Cooperazioni e partecipazioni

Tenendo conto della Convenzione sulle prestazioni e nei limiti delle sue possibilità a livello finanziario e del personale, le FFS possono instaurare cooperazioni (partecipazioni, alleanze, creazione di società e altre forme di collaborazione) sia in Svizzera che all'estero, a condizione che quest'ultime rafforzino la loro attività principale in Svizzera o obbediscano a un'altra forma di strategia industriale, permettano di garantire o aumentare a lungo termine il valore d'impresa, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici e, a lungo termine, al consolidamento o all'aumento del valore dell'impresa. Le partecipazioni e le cooperazioni devono essere seguite attentamente a livello di conduzione e tenere sufficientemente conto dei rischi.

6. Rendiconto al Consiglio federale

Ogni anno, contemporaneamente al rapporto di gestione, il Consiglio di amministrazione delle FFS informa il Consiglio federale circa il raggiungimento degli obiettivi fissati.

7. Modifiche

La presente strategia del proprietario si basa sull'ipotesi che sarà trovata una soluzione per il risanamento della Cassa pensioni FFS, alla quale la Confederazione e le FFS versano contributi.

Poiché il contesto in cui l'azienda opera è in costante evoluzione, all'occorrenza questi obiettivi verranno adattati. Il Consiglio federale deciderà di un loro eventuale adeguamento previa intesa con il Consiglio di amministrazione delle FFS.

Studio comparativo di mercato FFS / PUBLICA, piani previdenziali esistenti nel confronto tra rami settoriali, marzo 2008; sintesi

Kurzzusammenfassung (Management Summary)

Die vorliegende Analyse ergänzt die Studie vom Februar 2008 über die Altersleistungen der Pensionskasse SBB im Vergleich mit 15 Vorsorgeeinrichtungen. Neu wird die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA) parallel zur Pensionskasse SBB ebenfalls als vollständig bzw. teilweise sanierte Vorsorgeeinrichtung behandelt und der Vergleichsgruppe gegenüber gestellt.

Die Studie vergleicht die **Altersleistungen** der Pensionskasse SBB und der PUBLICA für 5 Kader- und 6 Mitarbeiterszenarien mit den Leistungen von 14 aufgrund der Geschäftstätigkeiten der SBB spezifisch ausgewählten Vorsorgeeinrichtungen. Für jedes dieser Szenarien wird ausserdem gezeigt, wie sich die Finanzierung der Leistung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bzw. Pensionskasse aufteilt.

Die Leistungen der **Pensionskasse SBB** werden sowohl unter der Annahme einer vollständig sanierten Vorsorgeeinrichtung (langfristige Verzinsung der Sparkapitalien mit 3.5 %), einer teilweise sanierten Kasse (Verzinsung 2.75 %) und einer nicht sanierten Kasse (Verzinsung mit 0 % für die nächsten 10 Jahre, danach 2.75 %) aufgezeigt. Eine vollständig sanierte Pensionskasse besitzt einen Deckungsgrad von über 100 % gemäss Art. 44 BVV 2 sowie eine vollständig geäuftete Wertschwankungsreserve.

Bei der **PUBLICA** werden die Vorsorgepläne, welche ab 1. Juli 2008 in Kraft treten, für den Vergleich verwendet. Mit Einverständnis der Geschäftsleitung werden die Marktpositionierungen der PUBLICA in den einzelnen Szenarien in diesem Bericht ebenfalls offen gelegt. Dabei werden Leistungen und Finanzierung unter der Annahme einer vollständig sanierten Kasse (Verzinsung 3.5 %) sowie einer teilweise sanierten Kasse (Verzinsung 2.75 %) gezeigt.

Die Berechnung der Altersleistung erfolgt durchgehend für ein Pensionierungsalter 63. Als Vergleichsgrösse dient das **Ersatzeinkommen**, welches dem Verhältnis der Altersrente (inkl. AHV- und Überbrückungsrente) zum zuletzt erhaltenen Gesamteinkommen entspricht.

In den Kaderszenarien, die sich aufgrund von Eintrittsalter, eingebrachter Freizügigkeitsleistung sowie Lohnentwicklung unterscheiden, schneidet die SBB im **vollständig sanierten Fall** für die Szenarien 1 und 4 überdurchschnittlich ab. Die erzielten Leistungen liegen dabei 6 % der versicherten Löhne (PUBLICA je 10 %) über dem Median. Im Szenario 2 liegen die Altersleistungen 3 % (PUBLICA 5 %) über dem Median. Für die Szenarien 3 und 5 liegt die SBB jeweils 1 % über dem Median (PUBLICA 0 % bzw. 4 % über dem Median).

Die Altersleistungen der Kadermitarbeiter liegen bei der **teilweise sanierten Pensionskasse SBB** durchgehend 4 % bis 6 % (PUBLICA zwischen 5 % bis 6 %) der versicherten Löhne tiefer als bei der vollständig sanierten Pensionskasse. Bei zwei Szenarien liegen die SBB Leistungen dabei beim Median, während diejenigen in den Szenarien 2, 3 und 5 bis zu 4 % unter den Median fallen. Die Ersatzeinkommen der PUBLICA liegen bei der teilweise sanierten Kasse beim dritten Szenario unter dem Median, bei den übrigen liegen die entsprechenden Werte bis zu 4 % darüber. Wird die Pensionskasse SBB **nicht saniert**, so verschlechtern sich die Altersleistungen zwischen 7 % bis 13 % gegenüber der sanierten Variante und die Vergleichswerte fallen bis zu 11 % unter den Median der Vergleichsgruppe.

Kaderszenarien (Zusammenfassung)

	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3	Szenario 4	Szenario 5
Eintrittsalter	46	28	42	35	49
Jahresgrundlohn	215'000	130'000	135'000	200'000	185'000
Bonus	25 %	10 %	10 %	20 %	20 %
Ersatzeinkommen					
SBB (Zins 3.50 %)	60 %	61 %	61 %	62 %	55 %
SBB (Zins 2.75 %)	54 %	56 %	56 %	56 %	51 %
SBB (Zins 10J 0 %, dann 2.75 %)	47 %	54 %	51 %	52 %	43 %
PUBLICA (Zins 3.50 %)	64 %	63 %	60 %	66 %	58 %
PUBLICA (Zins 2.75 %)	58 %	58 %	55 %	60 %	53 %
Median Vergleichsfirmen	54 %	58 %	60 %	56 %	54 %
Rang Ersatzeinkommen (Ränge 1 - 15)					
SBB (Zins 3.50 %)	5.	5.	7.	4.	8.
SBB (Zins 2.75 %)	8.	9.	11.	8.	9.
SBB (Zins 10J 0 %, dann 2.75 %)	12.	11.	12.	12.	13.
PUBLICA (Zins 3.50 %)	4.	5.	7.	4.	6.
PUBLICA (Zins 2.75 %)	6.	9.	11.	6.	9.
AG-Finanzierung SBB	50 %	50 %	51 %	50 %	51 %
AG-Finanzierung PUBLICA	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Rang Finanzierung SBB	12.	11.	11.	12.	11.
Rang Finanzierung PUBLICA	12.	11.	11.	12.	12.
Gesamtrang (Ränge von 1 bis 15)					
SBB (Zins 3.50 %)	8.	7.	9.	9.	8.
SBB (Zins 2.75 %)	10.	9.	10.	10.	10.
SBB (Zins 10J 0 %, dann 2.75 %)	12.	11.	11.	12.	12.
PUBLICA (Zins 3.50 %)	8.	7.	9.	9.	8.
PUBLICA (Zins 2.75 %)	8.	9.	11.	9.	10.

Der Arbeitgeberanteil an der **Finanzierung** der gezeigten Leistungen beträgt bei der Pensionskasse SBB bei allen fünf Kaderszenarien rund 50 % und ist damit deutlich unterdurchschnittlich. Die Erklärung dafür könnte darin bestehen, dass die künftigen Vorsorgepläne der PUBLICA beim Entwerfen des neuen Vorsorgeplans der Pensionskasse SBB als wichtigste Vergleichsgrösse verwendet wurden. Aufgrund der paritätischen Finanzierung liegt die PUBLICA in diesem Bereich in sämtlichen Szenarien im hintersten Viertel. Der Arbeitgeberanteil liegt bei den Kadermitarbeitern sowohl bei der Pensionskasse SBB wie der PUBLICA zwischen 7 % und 13 % der versicherten Löhne unter dem Median der Vergleichsgruppe.

Gesamthaft liegen die Pensionskasse SBB und die PUBLICA bei den **Kaderszenarien** bei der nachhaltig sanierten Variante auf den Plätzen 7 bis 9 von 15 Platzierungen (14 Vergleichskassen plus Pensionskasse SBB oder PUBLICA) bzw. den Plätzen 8 und 11 im teilsanierten Falle. Wird die Pensionskasse SBB nicht saniert, so fällt die Kasse gesamthaft auf Platz 11 oder 12 zurück.

Die **Mitarbeiterszenarien** zeigen auf der Leistungsseite ein ähnliches Bild wie die Kaderszenarien. Die Ersatzeinkommen liegen bei Pensionierung bei der vollständig sanierten Pensionskasse SBB 3 % bis 5 % der versicherten Löhne (PUBLICA 0 % bis 2 %) über dem Median. In der teilweise sanierten Kasse fallen die Altersleistungen der Pensionskasse SBB jedoch bis zu 2 % (PUBLICA bis zu 5 %) unter den Median. Gegenüber dem vollständig sanierten Fall verliert man bei den teilweise sanierten Vorsorgeeinrichtungen beim Altersrücktritt rund 5 % des Gesamteinkommens. Bei der nicht sanierten Pensionskasse SBB reduzieren sich die Altersleistungen um ein weiteres Prozent.

Die Mitarbeiterszenarien 6 bis 8 werden ausserdem noch mit dem **Eintrittsalter 25** anstatt 22 berechnet. Die Altersleistungen reduzieren sich dabei im Pensionierungsalter 63 um rund 4 % des letzten Gesamteinkommens. Die Positionierung gegenüber der Vergleichsgruppe ändert sich dadurch hingegen nur wenig.

Mitarbeiterszenarien (Zusammenfassung)

	Szenario 6 (Loki)	Szenario 7 (Kaufmann/ÖV)	Szenario 8 (Gleismonteur)
Eintrittsalter	22	22	22
Jahresgrundlohn	51'224	57'977	54'790
Bonus	-	-	-
Ersatzeinkommen			
SBB (Zins 3.50 %)	75 %	69 %	73 %
SBB (Zins 2.75 %)	70 %	63 %	68 %
SBB (Zins 10J 0 %, dann 2.75 %)	69 %	63 %	67 %
PUBLICA (Zins 3.50 %)	72 %	64 %	71 %
PUBLICA (Zins 2.75 %)	66 %	59 %	66 %
Median Vergleichsfirmen	70 %	64 %	70 %
Rang Ersatzeinkommen (Ränge 1 - 15)			
SBB (Zins 3.50 %)	5.	6.	7.
SBB (Zins 2.75 %)	8.	8.	9.
SBB (Zins 10J 0 %, dann 2.75 %)	8.	8.	9.
PUBLICA (Zins 3.50 %)	7.	8.	8.
PUBLICA (Zins 2.75 %)	10.	9.	11.
AG-Finanzierung SBB	50 %	50 %	50 %
AG-Finanzierung PUBLICA	50 %	50 %	50 %
Rang Finanzierung SBB	15.	15.	15.
Rang Finanzierung PUBLICA	14.	15.	15.
Gesamtrang (Ränge von 1 bis 15)			
SBB (Zins 3.50 %)	9.	10.	11.
SBB (Zins 2.75 %)	11.	10.	11.
SBB (Zins 10J 0 %, dann 2.75 %)	11.	10.	11.
PUBLICA (Zins 3.50 %)	9.	10.	11.
PUBLICA (Zins 2.75 %)	11.	12.	14.

Der Arbeitgeberanteil bleibt bei der **Finanzierung** der Leistungen der Pensionskasse SBB bei rund 50 %, während derjenige der Vergleichsfirmen im Mittel grosszügiger ausfällt. Dies bedeutet, dass die SBB im Marktvergleich weiter abrutscht und den letzten Platz belegt. Die PUBLICA liegt in diesem Bereich erneut gemeinsam mit der SBB im hintersten Viertel. Der Arbeitgeberanteil liegt bei beiden Kassen zwischen 6 % und 7 % der versicherten Löhne unter dem Median der Vergleichsgruppe. Gesamthaft liegen die vollständig sanierte Pensionskasse SBB bzw. PUBLICA bei den Mitarbeiterszenarien auf den Plätzen 9 bis 11 bzw. bei der teil-sanierten wie auch der nicht sanierten Variante den Plätzen 10 bis 14.

Hewitt Associates SA



Harry Baumann
Aktuar



Urs Schaffner
Pensionskassenexperte

Zürich, 7. März 2008

Prestazioni della Confederazione alle FFS

Prestazioni della Confederazione alle FFS
(in mio. CHF)

Rubriche	C 1999	C 2000	C 2001	C 2002	C 2003	C 2004	C 2005	C 2006	C 2007	P 2008
Infrastruttura										
A2310.0213 convenzione di prestazioni FFS esercizio dell'infrastruttura (ex 802.3600.003)	562,0	583,0	484,0	494,0	457,9	498,5	355,1	355,9	445,5	450,0
802.4200.002 convenzione di prestazioni FFS mutuo agli investimenti per l'infrastruttura	61,0	80,3	77,0	58,0	23,8	72,8	203,4	202,5		
802.4600.002 convenzione di prestazioni FFS ammortamenti sull'infrastruttura	711,0	733,0	777,0	810,0	858,3	833,0	844,2	855,5		
A4300.0115 convenzione di prestazioni FFS investimenti per l'infrastruttura									980,1	1 012,0
Infrastruttura delle società filiali (Thurbo dal 2003, Zentralbahn dal 2005*)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	52,4	40,0	30,2	51,9
Sussidi prezzi di tracciato:										
Indennizzo del traffico combinato (in parte A2310.0214, ex 802.3600.004)	0,0	35,0	37,4	32,7	35,9	39,7	43,6	46,8	46,8	50,4
Riduzione del prezzo del tracciato per il traffico a carico completo (in parte A2310.0217, ex 802.3600.204)	0,0	0,0	61,8	59,3	57,8	60,1	52,7	18,6	18,4	0,0
Totale infrastruttura	1 334,0	1 431,3	1 437,2	1 454,0	1 437,3	1 507,7	1 551,4	1 519,3	1 521,0	1 564,3
Traffico										
Indennizzo del traffico regionale (in parte A2310.0216, ex 802.3600.203)**	384,0	370,2	324,7	317,1	323,0	332,1	336,9	337,6	329,0	247,3
Indennizzo del traffico combinato (in parte A2310.0214, ex. 802.3600.004)	125,0	20,6	16,0	18,7	18,7	13,0	12,9	13,2	10,5	11,3
Totale traffico	509,0	390,8	340,7	335,8	341,7	345,1	349,8	350,8	339,5	258,6
Finanziamenti speciali										
Equipaggiamento dei veicoli su rotaia con ETCS (in parte A4300.0117, ex 802.4600.004)	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	18,1	36,0	1,4	0,0	0,0
Contributi di investimento ai sensi della legge sui disabili (in parte A4300.0116, ex. 802.4600.003)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	4,4	4,3	9,8
Danni della natura (in parte A4300.0118, ex 802.4600.102)**								20,4	0,0	
Totale finanziamenti speciali	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	18,1	44,3	26,2	4,3	9,8
Totale infrastruttura e traffico (preventivo ordinario)	1 843,0	1 822,1	1 777,9	1 806,1	1 779,0	1 870,9	1 945,5	1 896,3	1 864,8	1 832,7

Rubriche	C 1999	C 2000	C 2001	C 2002	C 2003	C 2004	C 2005	C 2006	C 2007	P 2008
Fondo FTP										
Ferrovia 2000, 1ª tappa	558,8	624,7	610,4	640,0	600,0	400,0	246,9	137,3	62,8	35,0
Ferrovia 2000, 2ª tappa / SIF	0,0	0,0	0,0	3,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asse Gottardo***	131,6	245,4	286,5	505,4	634,2	607,3	759,5	848,8	869,2	966,0
Accesso all'asse Gottardo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Raccordo Svizzera orientale***	1,9	39,5	24,8	25,9	0,4	3,0	2,2	2,0	0,5	0,0
Accesso all'asse Lötschberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	52,0	40,5	25,4	3,0
TAV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,5	16,9
Risanamento fonico	0,0	0,0	0,0	24,8	48,8	59,5	85,1	48,0	94,0	183,0
Total e Fondo FTP	692,3	909,6	921,7	1 199,4	1 285,6	1 127,8	1 145,8	1 077,8	1 055,4	1 208,9
Fondo infrastrutturale										
Passante di Zurigo (DML), 1ª parte RER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Raccordo ferroviario Mendrisio-Varese (FMV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raccordo ferroviario Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Stazione di Prilly-Malley, RéseauExpressVaudois (REV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadtbahn Zug, 1° completamento parziale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Totale Fondo infrastrutturale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0
Totale delle prestazioni della Confederazione a favore delle FFS	2 535,3	2 731,7	2 699,6	3 005,5	3 064,6	2 998,7	3 091,3	2 974,1	2 920,2	3 193,6

*compresi pagamenti per la galleria di Engelberg

**approccio di conglomerato, ossia compresi gli indennizzi alle società filiali, ad es. Thurbo, SBS, STB e RegionAlps

***i pagamenti sono effettuati alla AlpTransit Gotthard AG (ATG), una filiale al 100 % delle FFS